

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE
10 LUGLIO 2018

Allegato A

PROVVEDIMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X Legislatura

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

10 luglio 2018

Seduta ore 11.30 – 17.00

Ordine del giorno

1. Approvazione processi verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convalida di consigliere regionale
4. Prosieguo esame della Proposta di legge “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania” Reg. Gen. 465
5. Esame del disegno di legge “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge regionale di semplificazione 2018” Reg. Gen. 541
**se licenziato dalla Commissione Urbanistica e acquisito il parere della Commissione Bilancio*
6. Esame del Testo Unificato” Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile” Reg. Gen. 192/194/261
**se acquisito il parere della Commissione Bilancio*
7. Delibera di Giunta regionale 359/2018 “Proposta al Consiglio regionale per l’autorizzazione al cambio del vincolo di destinazione originaria ed al diritto di preferenza in ordine alla diversa utilizzazione della struttura di provenienza ex Casmez sita nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Na) denominata Asilo infantile – articolo 4, comma 3 legge regionale 16/1988”. Reg. Gen. 633/II
8. Esame della Proposta di legge “Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l’educazione alimentare nelle scuole” Reg. Gen. 63



Consiglio Regionale della Campania

9. Esame della Proposta di legge: “Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 – Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)” Reg. Gen. 268
10. Esame della Proposta di legge: “Sostegno alla filiera agricola trasparente”
Reg. Gen. 305
11. Esame della Proposta di legge “Modifica degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2 (Norme per la promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania)” Reg. Gen. 539
12. Esame della proposta di legge “Modifica della legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3 (Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7)” Reg. Gen. 540
13. Proposta di Risoluzione su petizioni “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno” Reg. Gen. 2/4/5/6/7-PET
14. Esame del Testo Unificato “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici” Reg. Gen. 341/413
15. Relazione conclusiva sull’attività della Commissione di inchiesta sulle società partecipate, consorzi ed enti strumentali dipendenti dalla Regione Campania.
16. Gradimento ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto (Allegato 1)

Napoli, 5 luglio 2018

Rosa D’Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Allegato 1

GRADIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO

1) Reg. Gen. 235/III

Delibera di Giunta regionale n.375 del 15 giugno 2018

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei Colli di Napoli. Determinazioni.

2) Reg. Gen. 236/III

Delibera di Giunta regionale n.376 del 15 giugno 2018

Azienda Sanitaria Locale di Salerno. Determinazioni.

3) Reg. Gen. 239/III

Decreto Presidenziale n.93 del 18 giugno 2018

ADISURC. Nomina rappresentante degli studenti nel CDA (collegio Campania1).



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 10 luglio 2018

**Comunico che sono stati presentati i seguenti
provvedimenti legislativi:**

1. Proposta di legge “Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche”

Reg. Gen. n. 559

Ad iniziativa del Consigliere Luciano Passariello

Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame ed alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

➤ ***Se non vi sono obiezioni così resta stabilito
Così resta stabilito***

2. Regolamento “Ulteriori modifiche al Regolamento 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009 n.14, articolo 54, comma 1, lettera b). Disposizioni regionali per la formazione professionale” Reg.Gen. n.560

Ad iniziativa della G.R.– Assessori Marciani - Palmeri

Assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

➤ ***Se non vi sono obiezioni così resta stabilito
Così resta stabilito***

3. “Disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo di euro 16.089,46” Reg.Gen.n.562

Ad iniziativa della G.R. Vice Presidente Bonavitacola - Assessore Cinque.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

Così resta stabilito



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa

Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali

Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidente
Giunta Regionale**

**Al Presidente
II Commissione
Consiliare Permanente**

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Segretario Generale
Consiglio Regionale**

**Al Direttore Generale
Attività Legislativa**

**All'Unità Dirigenziale
Studi Legislativi e
Servizio Documentazione**

LORO SEDI

OGGETTO: P.d.L. "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania".
(Reg. Gen. n. 465) Esame

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 12 aprile u.s., ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula lo scrivente.

Cordialità

Dott. Alfonso Piscitelli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Proposta di legge

**“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria
ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”**

Testo coordinato con osservazioni e proposte nella seduta del 12 aprile 2018 della I Commissione Consiliare Permanente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Art. 1

Costituzione e composizione

1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, è costituita la Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata "Consulta", quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania.
2. La Consulta, organo regionale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale, svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Consulta si compone di cinque membri il cui incarico dura cinque anni. Possono essere nominati o eletti componenti della Consulta:
 - a) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
 - b) magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative;
 - c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni.
4. I cinque componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ovvero, a partire dalla sesta votazione, con votazione a maggioranza assoluta.
5. La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 2

Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione

1. I componenti della Consulta sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale della Regione Campania. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione di tre componenti.
2. Ai componenti della Consulta si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.
3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
5. E' compito della Consulta l'accertamento delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti. In caso di decesso, di dimissioni o per il verificarsi di una delle cause di cui al comma 2, ai fini della sostituzione del componente si adottano le medesime disposizioni previste per la nomina o elezione.
6. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.
7. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente della Consulta che si trova in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione dell'organo, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità alla Statuto. Il Presidente della Consulta, se riscontra la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente della Consulta che non abbia rispettato l'obbligo di cui al primo periodo. Se le ragioni di astensione riguardano il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 3

Compiti e funzioni

1. La Consulta esercita le funzioni assegnate dall'articolo 57 Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare:

- a) esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali;
- b) esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
- c) esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- d) delibera sull'ammissibilità dei referendum regionali.

2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ovvero dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta Regionale ovvero da un quarto dei consiglieri regionali in carica.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 4

Parere sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali

1. La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali su richiesta di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania.
2. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, deve essere adeguatamente motivata e contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto oggetto della richiesta.
3. La Consulta esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente.
4. La delibera è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 5

Parere di conformità

1. La richiesta di parere di conformità allo Statuto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è presentata entro i termini seguenti:
 - a) per le delibere legislative entro tre giorni dall'approvazione definitiva in Consiglio e prima della promulgazione;
 - b) per le delibere regolamentari entro sette giorni feriali dall'adozione della delibera di Giunta di approvazione dello schema di parere ovvero entro i tre giorni feriali successivi allo scadere del termine di legge per l'approvazione del parere sullo schema del regolamento da parte del Consiglio regionale e comunque prima dell'emanazione;
 - c) per le delibere relative agli atti preparatori con le quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione delle norme dell'Unione Europea, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, entro tre giorni dall'approvazione in Giunta regionale e prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Campania
2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata su basi giuridiche e contenere l'indicazione puntuale:
 - a) delle disposizioni ritenute contrarie allo Statuto;
 - b) delle norme statutarie ritenute violate.
3. La Consulta, verificata l'ammissibilità e la completezza della richiesta, esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente, dandone informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il parere è pubblicato sul sito internet istituzionale della Consulta ed è trasmesso contestualmente, in ogni caso, oltre che al richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non conformità allo Statuto:
 - a) per le delibere legislative, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione del parere reso all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio regionale successiva alla deliberazione della Consulta al fine di valutare le opportune determinazioni. Il Consiglio, presa visione del parere, riesamina l'atto, secondo la procedura prevista per la tipologia di atto, con procedura d'urgenza e sulle sole parti oggetto del giudizio di conformità. Sono proponibili solo emendamenti connessi alle parti in discussione. La decisione finale del Consiglio non può essere sottoposta nuovamente al parere della Consulta;
 - b) per i restanti atti previsti, la Consulta trasmette il relativo parere alla Giunta per le conseguenti valutazioni e l'indicazione delle modifiche necessarie per valutare le cause di non conformità.
5. I termini di promulgazione delle leggi di cui all'articolo 55 dello Statuto ovvero di emanazione di regolamenti di cui all'articolo 56 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere di conformità. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta si pronuncia in ordine alla conformità, ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 4.
6. Il Consiglio o la Giunta, presa visione del parere, possono decidere di non adeguare l'atto ai rilievi della Consulta, in tutto o in parte. In tal caso, in fase di pubblicazione dell'atto, si dà notizia del parere reso e del mancato adeguamento.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 6

Parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie

1. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.
2. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e della legge regionale 30 aprile 1975 n. 25 ("Referendum popolare"), nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della stessa legge.
3. Sulle proposte di referendum consultivo, presentate ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali 25/1975 e 29 novembre 1986 n. 35 ("Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale"), nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25/1975.
4. Sulle proposte di referendum approvativo, presentate ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25/1975 come modificato dalla presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 7

Modifiche alle leggi regionali n. 25/1975 e n. 35/1986

1. Alla legge regionale n. 25/1975, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta di Garanzia Statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale della Campania, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate fino al 30 settembre.

2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.

3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.”;

b) l'articolo 11 è così modificato:

1) al primo comma le parole “dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di presidenza del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Consulta di garanzia statutaria”;

2) al secondo comma le parole “dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della Consulta di garanzia statutaria”.

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1986 le parole “l'Ufficio di Presidenza”, sono sostituite dalle seguenti “la Consulta di Garanzia Statutaria”.

Handwritten signature

Handwritten mark



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 8

Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, inderogabilmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.
4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.
5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.
6. Ai componenti della Consulta spetta, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un trattamento indennitario annuo onnicomprensivo fissato con decreto del Presidente del Consiglio regionale nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale e pari al sessanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 ("Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania).
7. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.
8. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

A

[Handwritten signature]



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 9

Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 270.000,00 per l'anno 2017, ed euro 580.000,00 per gli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sul fondo di trasferimento al Consiglio regionale di cui alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.
2. A decorrere dall'anno 2020 le quote di spesa annuali sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione a favore del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina o elezione di due componenti.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa

Loro Sedi

OGGETTO: Proposta di Legge "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania" Reg. Gen. n. 465

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 15 maggio 2018 nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti con il voto contrario delle forze di opposizione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla I Commissione Consiliare Permanente, in data 12 aprile 2018, apportando modifiche all'articolo 9, che si allega alla presente.

Napoli, 16 maggio 2018

D'ordine del Presidente - Francesco Picarone-

-Il Dirigente dott. Settimio Vinti -



Articolo 9
(Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 140.000,00 per l'anno 2018 ed euro 290.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di trasferimento al Consiglio regionale della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2018-2020.
2. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina di due componenti.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

[Handwritten signature]



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole: "organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania" con le seguenti: "organo consultivo indipendente e imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dalla presente legge"

Relazione descrittiva

L'emendamento intende precisare che la Consulta è organo consultivo indipendente e imparziale.

Le funzioni di alta consulenza giuridica della Regione possono essere disciplinate a parte e comunque rientrerebbero nella dicitura "nell'ambito delle attribuzioni definite dalla presente legge".

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Giuseppe Scilla
Sup. lll

S. S.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La Consulta, organo ausiliario della Regione con sede presso il Consiglio regionale, assicura il supporto agli organi regionali nelle funzioni inerenti all'attuazione dello Statuto e a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende precisare che la Consulta è un organo ausiliario della Regione per il supporto nell'attuazione statutaria.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Per Sede
Ly.lli*

S.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 – LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, all'alinea del comma 3, sostituire le parole: "cinque membri" con le seguenti: "tre membri ordinari e due supplenti".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende limitare a tre il numero dei componenti della Consulta. La disposizione è coerente con lo Statuto dal momento che prevede un numero massimo di cinque membri.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento consente risparmi rispetto alla versione contenuta nel testo presentato.

Giuseppe Sella
by C. Sella

S.3




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 465

“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della regione Campania”

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: “nominati o”; 
- b) ~~alla lettera a) del comma 3 sopprimere la parola “ordinari”;~~
- c) ~~al comma 4 sostituire la parola “cinque” con la seguente: “singoli”.~~

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento tecnico corregge un refuso presente al comma 3 e intende apportare delle ulteriori correzioni formali all'attuale formulazione dell'articolo 1. Al fine di rendere il testo coerente con quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto regionale, appare necessaria la soppressione della qualifica di ordinari richiesta ai professori universitari, non prevista dallo Statuto. La modifica relativa al comma 4, invece, è finalizzata a chiarire la portata della norma, avvalorandone un'interpretazione che preveda l'elezione dei componenti singolarmente e non in blocco.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Consigliere Piscitelli Alfonso



1.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, all'alinea del comma 3, sopprimere le parole: "nominati o".

Relazione descrittiva

L'emendamento mira a far coincidere il testo presentato con il dettato statutario nella parte in cui prevede che i membri della Consulta siano eletti dal Consiglio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Paolo Scialoja
Sup. Lillo

1.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, all'alinea del comma 3, dopo le parole: "cinque anni.", inserire le seguenti: "I componenti della Consulta non sono rieleggibili.".

Relazione descrittiva

L'emendamento dispone la non immediata rieleggibilità dei componenti della Consulta.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F. S. S. S.
Leg. C. S. S.

1.6



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 465

“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della regione Campania”

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- ~~a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: “nominati o”;~~
- ~~b) alla lettera a) del comma 3 sopprimere la parola “ordinari”;~~
- ~~c) al comma 4 sostituire la parola “cinque” con la seguente: “singoli”~~

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento tecnico corregge un refuso presente al comma 3 e intende apportare delle ulteriori correzioni formali all'attuale formulazione dell'articolo 1. Al fine di rendere il testo coerente con quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto regionale, appare necessaria la soppressione della qualifica di ordinari richiesta ai professori universitari, non prevista dallo Statuto. La modifica relativa al comma 4, invece, è finalizzata a chiarire la portata della norma, avvalorandone un'interpretazione che preveda l'elezione dei componenti singolarmente e non in blocco.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Consigliere Piscitelli Alfonso



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, al comma 3, alla lettera a), sopprimere la parola: "ordinari".

Relazione descrittiva

L'emendamento mira a far coincidere il testo presentato con il dettato statutario nella parte in cui prevede che possono essere eletti membri della Consulta professori universitari in materie giuridiche. La disposizione dunque restringerebbe agli "ordinari" la possibilità di far parte della Consulta.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Giuseppe Sella
Luigi Cillo

L. 8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) magistrati in quiescenza o fuori ruolo;".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende allineare il testo presentato alla normativa già prevista dalla legislazione nazionale e dalle altre regioni in tema di incompatibilità dei magistrati.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) avvocati con almeno venti anni di esercizio;"

Relazione descrittiva

L'emendamento intende precisare che gli avvocati che possono far parte della Consulta sono - da Statuto - quelli che abbiano maturato 20 anni di esercizio, il che potrebbe non equivalere necessariamente all'iscrizione all'albo.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

S. 20



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La Consulta è composta da tre membri ordinari e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte dei candidati ritenuti idonei e inseriti in un elenco istituito presso le competenti strutture del Consiglio regionale, nel quale possono essere inseriti i soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle candidature;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità;
- e) le modalità di subentro dei membri supplenti.

In caso di cessazione anticipata della legislatura, la Consulta resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata. In fase di prima applicazione, l'estrazione di cui al presente comma avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Relazione descrittiva

L'emendamento riformula le modalità di elezione della Consulta, attraverso criteri meritocratici che garantiscano la massima terzietà e imparzialità dell'organo.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 465

"Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della regione Campania"

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) ~~al comma 3 sopprimere le seguenti parole: "nominati o";~~
- b) ~~alla lettera a) del comma 3 sopprimere la parola "ordinari";~~
- c) al comma 4 sostituire la parola "cinque" con la seguente: "singoli".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento tecnico corregge un refuso presente al comma 3 e intende apportare delle ulteriori correzioni formali all'attuale formulazione dell'articolo 1. Al fine di rendere il testo coerente con quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto regionale, appare necessaria la soppressione della qualifica di ordinari richiesta ai professori universitari, non prevista dallo Statuto. La modifica relativa al comma 4, invece, è finalizzata a chiarire la portata della norma, avvalorandone un'interpretazione che preveda l'elezione dei componenti singolarmente e non in blocco.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Consigliere Piscitelli Alfonso

S. 12



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 bis. L'incarico di componente della Consulta è altresì incompatibile con l'espletamento di attività imprenditoriali, professionali, commerciali o di pubblica funzione tali da determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione."

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce una disposizione specifica in tema di conflitto di interesse per i componenti della Consulta, come previsto dalle normative regionali in materia.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Giuseppe Salvo
Lucia

2.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 bis. L'incarico di componente della Consulta è altresì incompatibile con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura a elezioni politiche o amministrative o a organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo."

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce una disposizione specifica in tema di incompatibilità del componente della Consulta con cariche in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con candidature a elezioni politiche o amministrative o a organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 2, al comma 5, sostituire le parole: "della Consulta" con le seguenti: "dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale"; dopo le parole: "dei componenti" inserire le seguenti: "della Consulta".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere che sia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ad accertare le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Consulta e non gli stessi membri al loro interno.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 2, al comma 5, sostituire le parole: "decesso, di dimissioni o per il verificarsi di una delle cause di cui al comma 2" con le seguenti: "decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende estendere le possibilità di subentro o sostituzione anche ai casi di impedimento permanente e per tutte le fattispecie di decadenza.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Giuseppe Sella
by C.R.

2.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d bis) esprime pareri sulla interpretazione del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende dare alla Consulta compiti consultivi sull'interpretazione del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Luigi Cella
Luigi Cella

3.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti da:

- a) il Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta regionale;
- b) il Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
- c) ciascun Gruppo consiliare;
- d) il Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di competenza;
- e) un ottavo dei Consiglieri per questioni attinenti all'interpretazione del regolamento interno del Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento mira ad allargare la platea di soggetti e organismi istituzionali che possono richiedere pareri alla Consulta.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Giuseppe Saitta
by Ale

3.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 465

“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”

All’articolo 5, al comma 1, lettera b), sostituire le parole “schema di parere” con le seguenti “schema di regolamento”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento tecnico corregge un refuso presente al comma 1, lettera b) dell'articolo 5.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

5.1

Consigliere Piscitelli Alfonso



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6 bis

Attività di alta consulenza in materia giuridico-istituzionale

1. In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1, il Consiglio regionale, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere alla Consulta di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie, nonché all'esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1 non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende dare la possibilità al Consiglio regionale di avvalersi del parere della Consulta su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie, nonché all'esercizio delle funzioni consiliari.

L'emendamento nasce dall'esperienza già previste in altre Regioni (articolo 14-bis della legge regionale Toscana) e appare in linea di continuità con l'attribuzione alla Consulta di il ruolo di alta consulenza giuridica previsto all'articolo 1.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gen. Sella
by All

6.0.1



Consiglio Regionale della Campania

**PDL: Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi
dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania. (REG GEN. N. 465)**

EMENDAMENTO

All'art. 7, c. 1, punto 3, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c)

così formulata: c) l'art. 6 della L. R. 25/1975 è così modificato:


“al 7 capoverso ”dopo le parole “autenticate” eliminare le parole” da un Notaio o da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l' elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto Comune.” e aggiungere le seguenti: “sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni, così come previsto dal c. 7 dell'art 6 della Legge 3 novembre 2017, n. 165, nei procedimenti elettorali e referendari, i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale”.

RELAZIONE Generale: L'emendamento si rende opportuno, considerata la vetustà della L. R. 25 del 1975, in analogia a quanto previsto dalla più recente normativa nazionale, relativamente alle autenticazioni, di cui alla legge elettorale per le elezioni del Parlamento nazionale n. 165/2017.

Relazione Finanziaria: L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Napoli, 16/05/2018

F. S.

IL CONSIGLIERE
Pasquale Sommese




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 465

“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”

Sostituire l’art. 8 con il seguente:

“Art. 8

Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. Per l’espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando **ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione**, nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, inderogabilmente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, **ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta**, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all’interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l’espletamento dei compiti istituzionali.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l’organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d’incompatibilità, d’impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.
4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate con la maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.
5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
6. Ai componenti della Consulta spetta, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un’indennità annua **onnicomprensiva** a titolo di rimborso spese, fissata con decreto del Presidente del Consiglio regionale nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale e pari al sessanta per cento dell’indennità di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (“Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania”).

Acc 8.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

7. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale, la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.

8. La Consulta, entro il 31 **dicembre** di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento tecnico riproduce l'articolo 8 apportando la correzione di refusi ed aggiunte correttive evidenziate in grassetto, precisandone alcune disposizioni al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi. In particolare, al comma 2 si provvede ad estendere a tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione la possibilità di assegnazione alla Consulta e a precisare la qualifica dirigenziale di almeno uno dei funzionari ad essa assegnati, considerate le funzioni rilevanti che saranno assegnate al segretario, tra cui la redazione dei verbali di seduta. Al comma 4, inoltre, si ritiene necessario uniformare le modalità di voto a quanto previsto all'articolo 4 del presente disegno di legge, che prevede che le decisioni siano prese a maggioranza assoluta e non a maggioranza dei votanti.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

legue
8.2

Consigliere Piscitelli Alfonso



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Consulta, provvede all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento dell'organo. Il responsabile della struttura di supporto alla Consulta, o il funzionario da lui individuato, è segretario della Consulta e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al suo funzionamento. Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende semplificare la norma relativa alla dotazione umana, finanziaria e strumentale della Consulta.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'articolo 8, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per ogni atto trasmesso nei termini, ai componenti della Consulta che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato a euro 1.200,00 per il redattore dell'atto. Per ogni parere relativa a funzioni di alta consulenza giuridica, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti della Consulta che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato a euro 600,00 per il redattore dell'atto. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare i compensi di cui al presente comma, tenendo conto della variazione intervenuta all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere una remunerazione dei componenti della Consulta attraverso l'erogazione di un gettone per ogni atto elaborato.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento consente notevoli risparmi rispetto alla proposta di legge in esame.

8.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.1 ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'emendamento 8.1,
all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Consulta, provvede all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento dell'organo. Il responsabile della struttura di supporto alla Consulta, o il funzionario da lui individuato, è segretario della Consulta e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al suo funzionamento. Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende semplificare la norma relativa alla dotazione umana, finanziaria e strumentale della Consulta.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.1 ALLA PROPOSTA DI LEGGE "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. 465 - LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All'emendamento 8.1,
all'articolo 8, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per ogni atto trasmesso nei termini, ai componenti della Consulta che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato a euro 1.200,00 per il redattore dell'atto. Per ogni parere relativa a funzioni di alta consulenza giuridica, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti della Consulta che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato a euro 600,00 per il redattore dell'atto. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare i compensi di cui al presente comma, tenendo conto della variazione intervenuta all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica."

Conseguentemente, modificare la norma finanziaria di cui all'articolo 9.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere una remunerazione dei componenti della Consulta attraverso l'erogazione di un gettone per ogni atto elaborato.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento consente notevoli risparmi rispetto alla proposta di legge in esame.

0.8.1.2



Consiglio Regionale della Campania

Prot. N° 39 del 25.06.2018

Proposta di legge "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania" Reg. Gen. 465

Sub emendamento all'emendamento 7.1

All'emendamento 7.1 le parole:

"così come previsto dal comma 7 dell'art. 6 della legge 3 novembre 2017, n. 165"

e le parole da "nonché gli avvocati" e fino a "circoscrizione elettorale"

sono soppresse

Relazione: A seguito di un approfondimento tecnico si ritiene di adeguare la legge 25/1975 alle sole disposizioni contenute nella legge 53 del 1990

O. F. L. L.



*Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Al Presidente Giunta Regionale
Al Presidente Consiglio Regionale
Ai Presidenti IV, I, II, III, VI e VII
Commissioni Consiliari Permanenti
Al Presidente IV Commissione Speciale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Al Segretario Generale

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018" Reg. Gen. 541

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna ha espresso a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle, parere favorevole all'approvazione del testo in oggetto, licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 06 luglio u.s..

D'ordine del Presidente
Il Dirigente dott. Enrico Gallipoli
Enrico Gallipoli



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti:
I – II- III –VI – VII e IV Commissione Speciale

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

L O R O S E D I

Oggetto: Disegno di legge, “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018”.
Reg. Gen. 541

La Quarta Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 6 luglio 2018 ha esaminato il provvedimento in oggetto e ha deciso, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario dei componenti dei Gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, di riferire favorevolmente all'Aula sul testo allegato così modificato.

Relatore in Aula è designato il Presidente della Commissione.

Ing. Luca CASCONI



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Disegno di Legge

**“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
e per la competitività e lo sviluppo regionale.
Legge annuale di semplificazione 2018”**



Testo riformulato nella seduta della
IV Commissione Consiliare Permanente del 6 luglio 2018



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea di cui alla Comunicazione della Commissione Europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)571) semplifica e razionalizza i procedimenti normativi e amministrativi in materia di governo del territorio e lavori pubblici attraverso misure atte a:

- a) semplificare e aggiornare talune norme regionali in materia urbanistica anche per renderle coerenti con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- b) disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;
- c) semplificare i procedimenti in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

2. La presente legge interviene, inoltre, a semplificare la normativa regionale in materia di ambiente, cultura, turismo e trasporti nonché per sostenere lo sviluppo e l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

CAPO I

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 2

Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di giunta regionale."

b) dopo l'articolo 18 della legge regionale è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis

(Piano Territoriale Metropolitano)

1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dalla lettera b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitano.

2. Il Piano Territoriale Metropolitano ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.

3. Il Piano Territoriale Metropolitano è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile."





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 3

Semplificazioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "per uso residenziale si intende l'utilizzo delle unità abitative, nonché le eventuali pertinenze: box auto";

b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole "Denuncia di inizio attività edilizia (DIA)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia)".

c) al comma 2 dell'articolo 4:

1) alla lettera e) dopo le parole "alto rischio vulcanico" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 10 (Norme urbanistiche per comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana)";

2) alla lettera g) le parole: "di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016 n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 gennaio 2018";

d) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole "alto rischio vulcanico" sono aggiunte le seguenti "di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana)";

e) all'articolo 6 è aggiunto il comma 4: Per gli edifici esistenti e regolarmente assentiti sono consentiti mutamenti di destinazione per la realizzazione di strutture ad "uso sociale", con le modalità previste dal comma 6, articolo 10 della L. n. 104, del 5 febbraio 1992.

f) all'articolo 6 bis:

1) al comma 2, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo: "L'ampliamento può essere realizzato anche mediante corpi di fabbrica separati nell'ambito della superficie aziendale";

2) al comma 4, le parole "dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2016" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 gennaio 2018";

g) all'articolo 7:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali ed ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia, anche con incremento fino al limite del 35% della volumetria esistente, con cambiamento di destinazione d'uso ad edifici residenziali, con l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 30% della volumetria complessiva ad edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono esser cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data del 1 gennaio 2018";

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto di benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 o del comma 5 dell'articolo 5";

3) il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

"6.bis Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'articolo 3, per singoli edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente o anche esclusivamente a residenze turistico alberghiere o turistico ricettive che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche) è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 o del comma 5 dell'articolo 5";

4) al comma 8 bis le parole "in sito" sono soppresse e le parole "dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2016" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 gennaio 2018";

g) al comma 2 dell'articolo 7 bis le parole "e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale" sono soppresse;

h) dopo l'articolo 7 bis è aggiunto il seguente:

"Art. 7 ter

(Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad attività produttive)

1. Sui fabbricati esistenti a destinazione produttiva attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i casi di esclusione di cui all'articolo 3 e la destinazione degli immobili ad attività produttive, sono consentiti interventi finalizzati al potenziamento dell'attività produttiva in essere ovvero all'avvio di nuove linee di produzione, che prevedano, in deroga alle disposizioni urbanistiche dei PRG vigenti:

a) l'ampliamento, nei limiti del 15%, della volumetria esistente. E' consentita la realizzazione dei soppalchi interni, sempreché funzionali all'attività produttiva, nel rispetto delle norme regolanti l'altezza minima e di quelle di natura igienico sanitaria.

b) la demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 20% della volumetria esistente, nell'ambito dello stesso lotto.

2. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 devono obbligatoriamente garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e la riduzione delle emissioni inquinanti.

3. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 devono ricadere nelle zone territoriali "D" o equipollenti del PRG, nelle zone ricadenti in aree ASI ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 e in ogni caso non possono riguardare i fabbricati definiti come "archeologia industriale".

4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono in alcun caso determinare consumo di suolo permeabile e devono avvenire nel rispetto degli standard urbanistici e delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici fissate dal PRG.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

5. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinato tra l'altro all'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta comunque denominati, necessari per l'esercizio delle attività produttive insediate o da insediare”;

i) al comma 2 dell'articolo 8 le parole “alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 1 gennaio 2018”;

l) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019”

2. Alla Legge Regionale del 28 novembre 2000 n. 15 recante “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti” sono introdotte le seguenti modifiche: a. all'art. 4, comma 2, dopo la parola “abbaini” è aggiunto: “e terrazzi,”





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 4

Disposizioni di aggiornamento e adeguamento normativo in materia di "Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana"

1. Alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"2.bis Il mutamento di destinazione d'uso tra differenti categorie d'uso terziarie è da considerarsi non urbanisticamente rilevante ed è pertanto sempre consentito";

b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico)

1. Per interventi di restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico si intendono gli interventi edilizi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di restauro sono disciplinati dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo 42/2004".

c) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

(Manutenzione ordinaria degli edifici)

1. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Tali interventi sono consentiti in tutte le zone territoriali di cui all'articolo 17.";

d) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Manutenzione straordinaria degli edifici)

1. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi edilizi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Tali interventi sono consentiti in tutte le zone territoriali di cui all'articolo 17.";

e) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Ristrutturazione degli edifici)

1. Per interventi di ristrutturazione degli edifici, ove consentiti, si intendono gli interventi edilizi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001.";

f) dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 32 bis

(Demolizione e ricostruzione, o ripristino, di edifici preesistenti con modifica di sagoma).

1. Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di edifici preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, qualora comportanti anche modifica di sagoma, sono consentiti solo nelle zone territoriali 4, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 di cui all'articolo 17."





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

g) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 33-bis

(Mutamento della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante)

1. Il mutamento della destinazione d'uso di edifici o parte di essi, qualora non urbanisticamente rilevante ai sensi dell'articolo 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001, è consentito in tutte le zone territoriali di cui all'articolo 17.”





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 5

**Semplificazioni in materia di procedimento
di pianificazione paesaggistica di competenza regionale**

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è articolato nelle seguenti fasi:

- a) preliminare;
- b) adozione;
- c) approvazione.

2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006.

3. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché degli esiti delle consultazioni sul rapporto preliminare e del contestuale sviluppo elaborativo del progetto preliminare, acquisita la condivisione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per i profili di competenza, adotta la proposta di Piano paesaggistico, in uno al rapporto ambientale.

4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, seguendo le modalità indicate nell'atto di pubblicazione. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale esamina le osservazioni alla proposta di Piano paesaggistico, recependo quelle considerati accoglibili d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. La Giunta regionale, ad esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari, entro i successivi novanta giorni. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero trascorsi i suddetti 90 giorni, è reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in Ambiti territoriali identitari connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.

7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai precedenti commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, per uno o più Ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono sezioni funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato.”.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

CAPO II

Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici

Art. 6

Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo "Collegato alla legge di stabilità regionale 2014") è così modificato:

a) prima delle parole "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza" sono inserite le seguenti: "Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,";

b) nel primo periodo le parole "i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)" sono sostituite dalle parole "i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle parole "pSIC, SIC, ZSC e ZPS".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge regionale n. 16/2014, anche a PSIC e ZSC su richiesta dei comuni stessi.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 7

Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano” sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 dell’articolo 7 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell’EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’Ente.”;
- b) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell’Ente idrico è composto da tre membri.”;
- c) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Durata degli incarichi e compensi)

- 1. L’incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell’EIC, ha durata quinquennale.
 - 2. L’incarico di componente degli organi dell’EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall’incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.
 - 3. In presenza di cessazione dall’incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all’espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l’efficacia dei provvedimenti da assumere.
 - 4. In presenza di cessazione dall’incarico del Presidente, fino all’espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.”
- d) all’articolo 21:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta Regionale definisce, d’intesa con l’E.I.C., le modalità di subentro dell’Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.”;
 - 2) al comma 8 la parola “novanta” è sostituita da “centottanta”;
 - 3) al comma 9, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell’EIC, i commissari nominati per la liquidazione degli Enti di Ambito restano in carica fino al 31 dicembre 2018. Dal 1 gennaio 2019 ove le procedure di liquidazione non si siano concluse il ruolo di liquidatore è assunto dal Presidente dell’EIC e le risorse economiche spettanti agli ATO a qualunque titolo vengono conferite all’EIC.”;
- e) all’articolo 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all’EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.”.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 8

Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico

1. Alla legge regionale n. 16 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 12 bis

(Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.)

1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:

- a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;
- b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;
- c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR);
- d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione;
- e) finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità attiva e passiva della Zona Rossa per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei (realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture funzionali al miglioramento delle vie di fuga e delle strutture per la logistica previste dal Piano di allontanamento della popolazione residente in Zona Rossa).

2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

3. Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Ove detto parere sia espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la conferenza di servizi stabilendo un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte a consentire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.

4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma precedente costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.”;

b) al comma 3 dell’articolo 38 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.”





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura e turismo

Art. 9

Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo

1. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno quaranta recite";
- b) alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno cento recite";
- c) al numero 3) della lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi teatrali privati operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.";
- d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

- a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
 - b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;
 - c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;
 - d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al 30% rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provveda a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;
 - e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, e sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, e nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;
 - f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
 - g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.";
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola "attività" è aggiunta la seguente: "professionistica";
- f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
- "3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dal 1 al 30 settembre di ciascun anno.";
- g) al comma 1 dell'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera b) le parole "dodici e mezzo" sono sostituite dalle parole "dodici";





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

- 2) alla lettera o) dopo la parola "quattro" sono inserite le seguenti: "e mezzo";
- h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia.";
- i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'art. 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.";
- l) al comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.";
- m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "Ai fini della liquidazione del" sono aggiunte le seguenti: "saldo del";
- n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis

(Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al 30% rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.
2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, e sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, e nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.
3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il 15% dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge."





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 10

Semplificazione in materia di turismo e cultura

1. Al fine di semplificare le disposizioni regionali in materia di turismo e consentire ai comuni un più efficace controllo sull'esercizio abusivo della professione di guida turistica, alla legge regionale n. 11 del 1986 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: "La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.";

b) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5. (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro" e la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "otto".

3. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 6 le parole "dal Presidente regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) sono soppresse";

b) il comma 2 dell'articolo 23 è soppresso;

c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 le parole "e dell'UNPLI" sono soppresse;

d) al comma 3 dell'articolo 31 le parole "ed all'UNPLI" sono soppresse.

4. In un'ottica di sussidiarietà orizzontale, per investimenti cofinanziati nell'ambito della filiera turistica e delle perimetrazioni territoriali ministeriali ex articolo 3, comma 4 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, la regione esprime parere circa il rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo esistente sentito il Comitato tecnico-scientifico del rispettivo Distretto Turistico.

5. Al fine di semplificare e sburocratizzare procedure e strumenti volti alla valorizzazione del territorio anche per le filiere produttive complementari definite in ambito comunitario con il termine Cultural Heritage, ai Distretti Turistici istituiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, nonché alle imprese aderenti così come rappresentate nelle rispettive Conferenze dei servizi all'uopo indette dalla Regione Campania ovvero successivamente integrate dall'Ente proponente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 6 lettera del medesimo decreto legge n. 70 del 2011, armonizzando e conformando la normativa regionale a quella nazionale limitatamente alla perimetrazione territoriale di cui ai Decreti Ministeriali istitutivi dei relativi Distretti Turistici.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

6. Al fine di semplificare le procedure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di proprietà delle Università, statali e non statali, di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) site nel perimetro del centro storico di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, ivi compresa la così detta "buffer zone", all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di giunta regionale, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, all'Università non statale di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.".





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

CAPO IV

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti

1. Alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parole "degli orari" sono aggiunte le seguenti: "e sia nelle tariffe mediante l'integrazione tariffaria regionale.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 6bis è aggiunto il seguente: "3bis) Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedimento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica.";


c) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, sentite la Consulta Regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favorire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4bis. La Regione individua il Consorzio Unico Campania - consorzio con attività esterna ex art. 2602 cc e seg. - quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione.";

d) alla lettera g) del comma 8 dell'articolo 30 dopo le parole "integrazione tariffaria" sostituire le parole "ove esistente" con "regionale.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è inserito il seguente: "4bis Resta fermo l'esercizio in capo alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) come previsto e disciplinato dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e dall'articolo 1, commi 89, 90, 91 e 92, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5".





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

CAPO V

Disposizioni in materia di zone economiche speciali, sviluppo economico
e razionalizzazione della spesa regionale

Art. 12

Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico

1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*, la regione Campania, con successivi provvedimenti anche di natura normativa, adotta le misure di liberalizzazione e di semplificazione volte a snellire i procedimenti amministrativi nelle materie di propria competenza e ad individuare meccanismi di monitoraggio e di controllo a garanzia della rapida attuazione degli interventi e della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree.
2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati.
3. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES, la regione Campania promuove la stipulazione di appositi protocolli o accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 anche allo scopo di individuare e regolare eventuali sgravi o incentivi di pertinenza degli enti interessati.
4. Al comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, le parole da "fino ad un massimo" a "restituzione del contributo percepito" sono sostituite dalle seguenti: ". La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta. In considerazione degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Giunta regionale individua, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, maggiori livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive."
5. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.
6. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
7. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

8. Per le attività industriali, la Regione promuove la metanizzazione finalizzata all'efficientamento energetico, per la produzione di caldo e freddo.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 13

Semplificazioni per incentivare l'occupazione

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa percettore di finanziamenti regionali rendiconta periodicamente alla Regione Campania gli effetti, in termini di sviluppo occupazione, dei finanziamenti ricevuti.
2. Il medesimo impegno, compatibilmente con la tipologia di regime adottato, rappresenta un elemento di valutazione per il cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.
3. Gli avvisi per la concessione delle agevolazioni definiscono i termini e le modalità applicative per l'esercizio del potere di revoca nei casi di mancato rispetto dell'impegno a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali da parte dell'impresa beneficiaria, facendo in ogni caso salve le ipotesi di sopraggiunte cause di forza maggiore.”.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'avviamento di attività finalizzate a garantire la permanenza, il ripristino ovvero il rinnovamento delle condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale, di qualità urbana, funzionale e prestazionale, nelle aree interne a forte rischio di spopolamento della Regione, quali i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 14

Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015") sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e dell'articolo 3, comma 2" fino a "legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono soppresse;

2) alla lettera f-bis) del comma 1 prima delle parole "di coordinamento delle strutture amministrative" sono inserite le parole "ai fini di cui al comma 1-bis" e alla fine sono aggiunte le parole "Restano ferme le normative in materia ambientale, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale";

3) il comma 1-bis è così sostituito: "1.bis In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal Surap in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), con i Comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'istruttoria in forma telematica e dell'indizione, convocazione e conclusione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire nonché le normative in materia di autorizzazioni ambientali, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. La qualificazione dell'interesse regionale e l'individuazione delle iniziative avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia".

4) al comma 2 sono aggiunte infine le parole "La banca dati è coordinata con il repertorio informatico dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e con la sezione del portale regionale Come fare per di cui all'articolo 12, comma 4";

5) al comma 5, le parole "presso la competente direzione generale della Giunta regionale", sono soppresse; la parola "dipartimentale" è sostituita dalla parola "amministrativa";

6) al comma 6 le parole "comportino il" sono sostituite dalle seguenti parole "abbiano determinato un".

b) al comma 1 dell'articolo 21, le parole "segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11" sono soppresse.





Consiglio Regionale della Campania

**IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti**

Art. 15

Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante

1. All'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013 n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole "nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "soggetti ad autorizzazione o a concessioni ai sensi della presente legge";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:
 - a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;
 - b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;
 - c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;
 - d) un rappresentante del Comune competente per territorio;
 - e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.";
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.";
 - d) al comma 3, le parole "la Regione convoca la commissione di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: "La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.";
 - e) al comma 9 le parole "la Regione" sono sostituite da: "l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo";
 - e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica."





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 16

Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale

1. Al settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1975 n. 25 (Referendum popolare) le parole da "da un Notaio" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".
2. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale, al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al personale della Regione Campania in servizio a Bruxelles, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dal contratto decentrato integrativo, continuano ad essere applicate la misura minima prevista dal comma 3 dell'articolo 23 e la misura minima prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, comma 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), nonché le ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo per quanto compatibili".
3. Alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "bbis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario";
 - b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. Le risorse del Fondo sono destinate al sostegno del percorso socio educativo, d'istruzione e formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, relativamente alle seguenti spese:
 - a) tasse di iscrizione;
 - b) rette di frequenza;
 - c) acquisto dei libri di testo;
 - d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) servizio mensa;
 - f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico."
 - c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal regolamento previsto all'articolo 5, previa presentazione d'idonea documentazione che attesti l'iscrizione, la diligente frequenza e l'ultimazione dei cicli scolastici e formativi annuali."
5. Al comma 2, articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) dopo le parole "Le società" sono aggiunte le seguenti: "e le fondazioni" e dopo le parole "per l'assunzione di personale" sono aggiunte le seguenti: "e gli incarichi professionali".
6. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Collegato alla stabilità regionale per il 2017) le parole “dall’articolo 2343” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 2343 e 2343-ter”.

7. Al comma 1 dell’articolo 17 della Legge regionale n.16 del 22 giugno 2017 recante “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale” al quinto rigo tra la parola “corredata” e la parola “da” è aggiunta la parole “esclusivamente”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.) è aggiunto il seguente comma “1.bis “Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale della Campania circa la applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) da parte delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale.”





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 17

Clausola di semplificazione permanente

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 marzo 1990, n. 10;
- b) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43;
- c) l'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5;
- d) l'articolo 56 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18;
- e) l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;
- f) i comma 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
- g) il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2008;
- h) i commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- i) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art.18

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare P.D.

ORDINE DEL GIORNO

“Modifiche al Regolamento regionale 24 settembre 2013 n. 6, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 settembre 2013, recante: **Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**”

Premesso che

il Regolamento 24 settembre 2013 n. 6, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 settembre 2013, recante “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche” – Tabella A punto 3: Attività di ristorazione (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine, prevede l’assimilazione ai domestici degli scarichi delle attività di ristorazione con posti a sedere inferiore a 200;

Riscontrato che

non esiste alcun riferimento, normativo o interpretativo, per determinare i posti a sedere di un esercizio di ristorazione, né gli stessi possono evincersi dai titoli autorizzatori/abilitativi;

Considerato che

tale lacuna crea gravi incertezze in ordine alla disciplina autorizzatoria, nonché a quella sanzionatoria; per eliminare l’incertezza nell’interpretazione della legge, che potrebbe produrre soltanto contenziosi e lasciare dubbi insanabili nelle procedure all’interno delle attività interessate;

Ritenuto che

ai sensi dell’articolo 101 comma7, lettera e), del D.Lgs. n.152/06 le acque reflue scaricate dalle attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine, aventi una superficie complessiva (coperta e/o scoperta) dell’esercizio inferiore a 300 mq., sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti e quindi assimilate alle acque reflue domestiche;

Il Consiglio Regionale

Impegna la Giunta Regionale

a modificare il Regolamento regionale 24 settembre 2013 n. 6, segnatamente al **punto 3 – Tabella A**, introducendo quale parametro di riferimento delle attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine, la superficie limite di mq. 300 in luogo dei posti a sedere, come attualmente indicato.

I Consiglieri:



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

DISEGNO DI LEGGE “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018” - REG. GEN. N. 541

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2

Semplificazioni e riordino in materia urbanistica

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: “2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di giunta regionale.”

b) dopo l'articolo 18 della legge regionale è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis

(Piano Territoriale Metropolitano)

1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dalla lettera b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitano.

2. Il Piano Territoriale Metropolitano ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.

3. Il Piano Territoriale Metropolitano è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.”

2. Alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g del comma 2 dell'articolo 4 le parole: “di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016 n. 1” sono sostituite dalle seguenti: “del 1 gennaio 2018”;

b) al comma 4 dell'articolo 6 bis, le parole “dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “del 1 gennaio 2018”;

c) al comma 5 dell'articolo 7, le parole “di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2018”;

d) al comma 8 bis dell'articolo 7, le parole “dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “del 1 gennaio 2018”;

e) al comma 2 dell'articolo 8 le parole “alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 1 gennaio 2018”;

Q. S.

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Il Presidente

l) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019"

Conseguentemente abrogare gli articoli 3 e 4.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a razionalizzare i contenuti del disegno di legge e rimettere ad una disciplina organica ulteriori modifiche in materia.

A tal fine, il nuovo articolo 2 bis apporta alcune modifiche alla legge regionale 19 del 2009 con riguardo alle proroghe dei termini previsti e abroga gli articoli 3 e 4 del testo.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Segue 2.1



Consiglio Regionale della Campania

**IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente**

**DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL
TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE
ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. N. 541**

EMENDAMENTO ALL'ART.7

Alla lettera c) del comma 1. Il numero 3 della lettera d) è sostituito dal seguente:

"al comma 9, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'ambito, a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rivenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a definire le funzioni svolte dai commissari degli Enti d'Ambito nella chiusura delle procedure di liquidazione e le risorse connesse.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

7.2



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

**DISEGNO DI LEGGE “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL
TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE
ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018” - REG. GEN. N. 541**

EMENDAMENTO ~~ALL'EMENDAMENTO N. 10~~

Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“3. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” al comma 1 dell'articolo 25 “Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli” è aggiunto il seguente comma: “2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, inoltre, le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione.”.

“3-bis Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento, di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione dei contributi alle Unpli”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di superare alcune criticità emerse in sede di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Giunta regionale si propone di definire, in un testo regolamentare, regole precise e uniformi per tutti i beneficiari, attraverso le quali procedere alla rendicontazione dei contributi ricevuti.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

10.6



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Abrogare l'articolo 3.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende eliminare l'articolo 3 - semplificazioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente - in quanto rappresenta l'ennesimo intervento normativo regionale straordinario che estende l'ambito di applicazione della legge regionale n. 19 del 2009 che reca misure in deroga agli ordinari strumenti di pianificazione dello sviluppo urbano.

La norma dunque non si pone in linea con una pianificazione ordinata del settore e non ha una visione di insieme del sistema urbanistico-territoriale campano.

Inoltre si rappresenta come l'articolo in esame possa generare problematiche applicative in quanto le caratteristiche delle zone territoriali omogenee classificate come "D" ai sensi della normativa statale contengono espressi divieti che potrebbero non essere compatibili con le misure estensive che si intende inserire.

Il rispetto delle distanze dai centri urbani non consente di conoscere con esattezza se gli aumenti di volumetria possano cagionare pregiudizio alle realtà urbanistiche esistenti, in quanto spesso la definizione delle zone territoriali omogenee appare ricognitiva e non in grado di determinare la reale espansione urbana successiva alla zonizzazione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vinny Yluna
Vol C

3.1



Consiglio Regionale
della Campania

Disegno di legge recante:

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018” (R.G. n. 541).

Emendamento all’Art. 3 (Semplificazioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente).

Modifica del Comma 1:

dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: <<*dbis*) Al comma 2, dell’art. 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f) *su edifici a destinazione produttiva, per i quali è cessata la utilizzazione ai fini produttivi da almeno tre anni, prevedendone una destinazione d’uso compatibile con la zona omogenea.>>*

Motivazione:

Con l’emendamento viene data la possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione con l’incremento volumetrico del 35% anche per gli edifici non residenziali. In particolare viene data la possibilità di recuperare le ex fabbriche dismesse nei centri urbani assegnando alle ricostruzioni una destinazione urbanistica coerente con la zona di riferimento.

Relazione finanziaria:

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

3.2

EMENDAMENTO

al Disegno di Legge recante

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione” Reg. Gen. n.541

All’art. 3 – Semplificazioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente - Art. 7 ter (Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad attività produttive) aggiungere il comma 6 che così recita:

“ Nei comuni della Regione Campania, ogni opera eseguita in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, anche dopo l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale ovvero dell’approvazione della delibera di Consiglio comunale che dichiara l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e, comunque prima dell’avvenuta demolizione dell’abuso da parte del Comune, il responsabile dell’abuso o chi ne deteneva la proprietà del fondo, con istanza all’Ente, può richiedere di rimuovere lo stesso e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. Il verbale di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi rende inefficace l’acquisizione al patrimonio comunale e rappresenta titolo idoneo alla cancellazione delle trascrizioni ipocatastali effettuate a favore dell’Ente.

Per gli abusi commessi nelle zone ad alto ed altissimo rischio, interessate da fenomeni di dissesti idrogeologici, vulcanici e franosi, gli Enti sono obbligati al non diniego delle istanze presentate”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l’approvazione del presente emendamento si ottiene un triplice effetto, il ripristino dello stato di un luogo dove è stato commesso l’abuso, riutilizzo legittimo per diverse attività con conseguente risparmio di risorse economiche da parte dell’Ente per gli elevati costi di abbattimento.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L’approvazione del presente comma aggiuntivo, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

3.3

**Il Consigliere regionale
Dott. Luciano PASSARIELLO**



Consiglio Regionale
della Campania

Disegno di legge recante:

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018” (R.G. n. 541).

Emendamento all’Art. 3 (Semplificazioni in materia di riqualificazione del patrimonio esistente).

Modifica del Comma 1:

dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera: <<*ibis*>> All'articolo 8 è aggiunto il seguente Articolo 8bis (Ulteriori misure di semplificazione in materia di governo del territorio):

1) Ai fini dell’incentivazione i processi di rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e promuovere l’installazione di impianti tecnologici per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, negli edifici ricadenti nel perimetro delle zone A, B e C di cui al DM 1444/1968, destinati in tutto (o in parte) a residenza e/o ad attività commerciale e/o terziaria, fermi restando i casi di esclusione di cui all’articolo 3 e nei limiti di seguito specificati, è consentito il recupero dei vani e locali esistenti posti sotto il piano stradale da adibirsi ad uso commerciale e/o terziari a condizione che gli immobili siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; al riguardo si definiscono:

- a. Piano interrato: il piano di un edificio il cui soffitto si trovi, per almeno la metà dell’estensione, al di sotto della quota del terreno posto in aderenza all’edificio.
- b. Piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trovi a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

2) L'utilizzo di piani seminterrati e interrati ad uso commerciale e/o terziario è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le prescrizioni seguenti:

- a. altezza interna non inferiore a mt. 2,40;
- b. aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- c. rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;
- d. accessibilità garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria;
- e. gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale dei piani seminterrati e interrati non devono comunque comportare modificazioni delle quote delle strade di piano, delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne preesistenti;
- f. il recupero delle volumetrie seminterrate e/o interrato non deve comportare il cambio d'uso dei locali di pertinenza delle unità immobiliari destinati a box auto, rimessa di auto e/o di mezzi.

3) Non costituiscono pertinenza delle unità immobiliari tutti i locali interrati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, quelli costruiti in eccedenza allo standard urbanistico di

3.4



Consiglio Regionale
della Campania

cui all'art.18 della Legge 765/1967 (1mq/10mc) e quelli realizzati dopo il 16 dicembre 2005.

- a. Il recupero dei vani e locali sotto il piano della strada ricade tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 del DPR 380/2001 ed è subordinato al rilascio del "Permesso di costruire" e comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo per il costo di costruzione, da determinarsi ai sensi dell'art.16 del DPR 380/01.
- b. Per tutti gli edifici sottoposti al vincolo di "Tutela Monumentale" di cui al D.Lgs. n.42/2004, il recupero volumetrico può essere consentito solo a seguito del parere della Autorità competente al rispetto del vincolo de quo.>>

Motivazione:

La norma è rivolta alle piccole e micro imprese commerciali e/o terziarie e mira ad introdurre dei vantaggi per l'ampliamento o il potenziamento dell'attività mediante l'utilizzo di spazi già esistenti ma non direttamente fruibili per le attività d'impresa. In particolare viene data la possibilità di recuperare i vani posti al di sotto del piano strada e, quindi, di incentivare le piccole e medie attività economiche garantendo l'utilizzo di spazi esistenti senza nuovo consumo di suolo o di spazio permeabile. Al contempo si introduce anche un effetto calmierante dei costi di locazione e si favorisce il rientro di attività nei centri urbani.

La possibilità di recuperare gli spazi interrati degli edifici esistenti era già presente nella legislazione regionale ed in particolare era previsto dalla vecchia legge regionale n.1 del 7/01/2000 che introduceva tale facoltà anche con l'obiettivo di rivitalizzare i centri storici.

Relazione finanziaria:

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Legge 3.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Abrogare l'articolo 4.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende abrogare l'articolo 4 contenente misure di modifica del PUT – Piano Urbanistico-territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana in quanto – come già ampiamente discusso in sede di IV commissione consiliare permanente nei mesi passati – la Regione non può unilateralmente incidere su un piano che rappresenta l'unico strumento vigente di pianificazione paesaggistica in Campania, senza il necessario coinvolgimento dello Stato nelle materie di sua esclusiva competenza (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema).

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Vincentina
V. C.

H. S.



Consiglio Regionale della Campania

DISEGNO DI LEGGE “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018” - REG. GEN. N. 541

Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente

All'art. 4 - Disposizioni di aggiornamento e adeguamento normativo in materia di “Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana”

Art. 4, al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

g bis) “Articolo 34 bis”

1. In conformità alle disposizioni in materia di viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche di cui alla Legge Regionale n. 35/87 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana), la Regione Campania autorizza lo studio di fattibilità per la realizzazione, nell'area Sorrentino-Amalfitana, di una strada alternativa all'attuale configurazione di viabilità.

RELAZIONE

L'emendamento è proposto al fine di dare indicazioni in materia di viabilità al redigendo Piano Paesaggistico Regionale, tenendo conto della prioritaria esigenza di risolvere la complessa questione della viabilità interna nell'area Sorrentino – Amalfitana. Nel merito si pone a carico della Regione Campania l'impegno di autorizzare lo studio di fattibilità di una strada alternativa all'attuale configurazione di viabilità. L'idea di una strada alternativa è tutt'ora contenuta nelle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) ex Legge regionale 35/87 pertanto, l'autorizzazione allo studio di fattibilità è aderente alla previsione normativa regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di norma autorizzativa ad uno studio di fattibilità rientrante nelle competenze funzionali degli uffici della Giunta regionale della Campania.

I Consiglieri regionali

Dott.ssa Flora Benedicte

Dott. Armando Cesaro

4.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Abrogare l'articolo 5.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende abrogare l'articolo ⁵~~4~~ - Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale – con il quale si sostituisce l'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2008 che reca norme in tema di pianificazione territoriale regionale.

In sostanza viene "regionalizzata" la procedura di adozione, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lg. n. 42/2004), che parla di adozione congiunta.

L'altra novità riguarda la possibilità di suddividere il piano paesaggistico in stralci funzionali relativi ad ambiti territoriali identitari.

In entrambi i casi la Regione sta operando modifiche unilaterali alla normativa vigente che investe aspetti di ovvia potestà legislativa esclusiva dello Stato (ambiente ed ecosistema) e dunque passibili di questione di legittimità costituzionale.

Ad ogni buon conto, la regionalizzazione del procedimento di approvazione del piano paesaggistico – anziché snellire il processo decisionale – non esclude potenziali effetti opposti di appesantimento dello stesso in considerazione della semplice condivisione dell'elaborato e della mancata apertura di tavoli congiunti. L'iniziativa legislativa sembra nascere dalle difficoltà operative manifestatesi nei mesi scorsi in seno al tavolo congiunto regione-ministeri per la redazione del piano paesaggistico.

Tale strappo potrebbe – diversamente da quanto auspicato e auspicabile – generare ancora più difficoltà e risultare molto più farraginoso in quanto non è da escludersi un muro contro muro con i ministeri interessati e tagliati fuori dalla procedura di elaborazione – se si eccettua la mera condivisione a cose fatte.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5.1

Vinny Vflum
Boe C



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

*"Art. 5 bis
Semplificazioni in tema di controlli ambientali*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è sostituito dal seguente:

"2. In assenza di espressa approvazione, gli atti di cui al comma 1 si intendono respinti dalla Giunta regionale decorso il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire, a pena decadenza, entro i successivi quindici giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di venti giorni. Gli atti si intendono respinti dalla Giunta regionale, decorso tale termine. La Giunta regionale, fermo restando quanto sopra previsto, può chiedere il riesame o la revoca degli atti di cui al comma 1, in quanto non conformi ai propri indirizzi o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'Arpac è tenuta a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dal Direttore Generale dell'Arpac o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini sopra riportati, esercita i poteri sostitutivi".

Relazione illustrativa

L'emendamento intende sovvertire la regola del silenzio assenso per l'approvazione dei bilanci, impegni di spesa, conto consuntivo, programma di attività, regolamento e dotazione organica di Arpac al fine di evitare la sostanziale autoreferenzialità dell'agenzia.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5.0.1

8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5 bis

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1998

1. L'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (...) è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Attività di ispezione, di controllo e vigilanza

1. Il Direttore generale individua il personale incaricato degli interventi ispettivi, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dall' ARPAC, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
2. Il Direttore Generale individua e nomina, tra il personale incaricato degli interventi ispettivi, i dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.
3. In ogni Dipartimento provinciale è istituita una Sezione di Polizia Giudiziaria Ambientale, a cui è assegnato il personale ispettivo con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende riordinare le funzioni di controllo e ispezione svolte dall'Arpac.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5.0.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Abrogare l'articolo 7.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende abrogare l'articolo 7 in quanto detta misure per il riordino della materia di servizio idrico integrato non in linea con le proposte avanzate in sede di originaria discussione della legge regionale n. 15 del 2015.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Ving. V. P. L.
R. C.

71



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Abrogare l'articolo 8.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende abrogare l'articolo 8 - Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale - in quanto appare eccessivamente generico nell'individuazione delle opere da considerare strategiche e sembrerebbe porsi in linea di discontinuità con il principio di leale collaborazione istituzionale e con le normative urbanistiche di livello locale.

L'esercizio di tale potere derogatorio potrebbe contrastare con le potestà attribuite dalla normativa nazionale agli enti locali e in ogni caso rappresenta un procedimento autoritativo che può generare conflitti con le realtà comunali.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vincentino
Ricc

g. l.



Consiglio Regionale
della Campania

Disegno di Legge regionale avente ad oggetto:

**“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”
(R.G. n. 541)**

Emendamento all’Art. 8 (Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico). Modifica del Comma 1:

La lettera a) del Comma 1, che inserisce l’Art. 12 bis (*Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale*) dopo l’Art. 12 della legge regionale n. 16 del 2004, è modificato aggiungendo, dopo il Comma 1, il seguente Comma: <<*1bis Tra le opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richiamati al comma 1 rientrano esclusivamente gli interventi di carattere sovracomunale nel settore delle infrastrutture viarie e ferroviarie, sanitarie e di quelle portuali e aeroportuali.*>>

Motivazione:

La nuova procedura proposta dal regolamento introduce una grave violazione del principio in base al quale il governo e le scelte di pianificazione del territorio comunale, nel rispetto degli indirizzi di pianificazione sovraordinati, sono di esclusiva competenza dei Comuni. L’introduzione di una norma del genere, con la formulazione estremamente ampia generica riportata al comma 1, consentirebbe di introdurre variazioni urbanistiche nel territorio dei Comuni semplicemente legandole ad un’opera pubblica. È facilmente prevedibile come nel caso di discordanza verrebbe ad instaurarsi un contenzioso che sicuramente determinerebbe enormi complicazioni nella conclusione positiva dei procedimenti.

Appare, quindi, opportuno mitigare la portata di questa norma puntualizzando quali possano essere le opere strategiche di interesse regionale per le quali si può ricorrere alla nuova procedura.

Per questi motivi appare necessario integrare il contenuto dell’art.6 inserendo un ulteriore comma come sopra descritto.

Relazione finanziaria:

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

8.2



Consiglio Regionale
della Campania

Disegno di legge regionale recante:

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018” (R.G. n. 541)

Emendamento all'Art. 8 (Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico). Modifica del Comma 1:

La lettera a) del Comma 1, che inserisce l'Art. 12 bis (*Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale*) dopo l'Art. 12 della legge regionale n. 16 del 2004, è così modificato <<Eliminare il comma 3 dell'Art. 12 bis (*Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale*) della legge regionale n. 16 del 2004.>>

Motivazione:

La nuova procedura proposta prevede che la localizzazione di impianti ad alto impatto ambientale quali i termovalorizzatori e/o di compostaggio possa essere decisa dalla Giunta Regionale anche contro il volere dei Comuni e ciò introduce una grave violazione del principio in base al quale il governo e le scelte di pianificazione del territorio comunale, nel rispetto degli indirizzi di pianificazione sovraordinati, sono di esclusiva competenza dei Comuni. Una norma del genere, con la formulazione estremamente ampia generica riportata al comma 1, consentirebbe di introdurre variazioni urbanistiche nel territorio dei Comuni semplicemente legandole ad un'opera pubblica o perché richiesta da una Sentenza che condanna il Governo Italiano, e non già la Regione Campania. In aggiunta a ciò, il rimando all'esame della Giunta in caso di decisione non favorevole presa dalla Conferenza di servizi, risulta in palese violazione del D.Lgs. n. 127/2016

La conferenza di servizi è, infatti, una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/90 al fine di snellire l'azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza dei servizi sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede “collegiale”. Giova rammentare al proponente che tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea. Una volta conclusa, l'Ente procedente non può che prendere atto del risultato che, nel caso di parere negativo, non può che trasformarsi in un diniego. Eventuali autorizzazioni a valle, invece, sarebbero facilmente oggetto di ricorsi che, in sede di giustizia amministrativa, troverebbero certo accoglimento. Eliminare questa modifica significa evitare ulteriori dilazioni che vanno in direzione contraria allo spirito di questo ddl che punta alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Relazione finanziaria:

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Gu. 8.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Vigilanza sulle procedure di gara in materia di rifiuti

1. In considerazione dell'elevato rischio di corruzione riguardante l'ambito della gestione dei rifiuti, la Regione Campania in conformità al regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 15 febbraio 2017, promuove la stipula di un protocollo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la vigilanza sulle procedure pubbliche di gara riguardanti la gestione dei rifiuti, da attivare nei casi in cui le procedure di gara vadano deserte.
2. Gli enti appaltanti e i soggetti gestori che indicano una gara pubblica avente ad oggetto una o più fasi della gestione dei rifiuti urbani o speciali, comunicano tempestivamente alla competente struttura amministrativa della Giunta le procedure per le quali non siano state presentate offerte, al fine di avviare l'intervento collaborativo.
3. La Giunta regionale con propria delibera, sentite le commissioni competenti, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, definisce le modalità e procedure per la segnalazione delle gare andate deserte e l'avvio delle attività di controllo collaborativo da parte dell'Autorità Anticorruzione, secondo il protocollo di cui al comma 1."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende promuovere la stipula di un protocollo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la vigilanza sulle procedure pubbliche di gara riguardanti la gestione dei rifiuti, da attivare nei casi in cui le procedure di gara vadano deserte

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.1

Foro C



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

“Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

“Art. 8 bis

Misure di semplificazione in materia di assegni vitalizi

1. Ai fini della riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della garanzia del principio di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato e per gli altri aventi diritto, in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego. Tale disciplina si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato A.
3. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dal comma 2 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio e ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
4. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del Consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato A.
5. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

8.0.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

6. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
7. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui al comma 6, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti. È fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
8. Nel caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
9. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
10. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo

segue 8.0.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

- istituto, perdono il diritto all'erogazione del medesimo. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Campania dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. Se per taluni anni l'importo versato è stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
12. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.
13. La legge regionale n. 13 del 1996 è così modificata:
- a) all'articolo 11, comma 1, le parole: "o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art° 15 della presente legge" sono soppresse;
 - b) l'articolo 15 è abrogato;
 - c) al comma 4 dell'articolo 16, dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "nonché assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

legge 8.0.2

✓



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce misure in tema di assegni vitalizi con l'obiettivo di accelerare la modifica dell'ordinamento regionale nel quadro di un adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Campania in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni.

In particolare, l'emendamento dispone l'innalzamento prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio per gli aventi diritto in carica fino alla IX legislatura. La scelta, mutuata da quanto fatto da altre regioni (v. Lombardia, legge regionale 1° ottobre 2014, n. 25, articolo 2) è stata quella di stabilire che l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, sia aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

L'emendamento stabilisce inoltre la riduzione degli assegni vitalizi, per un triennio a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, di ammontare parametrato a scaglioni (allegato A) secondo criteri di progressività per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00.

L'emendamento disciplina altresì il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione Campania con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione. Al pari di quanto fatto da altre regioni (v. Toscana, legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74), l'emendamento detta disposizioni attuative che regolano le modalità operative correlate al predetto divieto di cumulo.

In fine, l'emendamento prevede obblighi di trasparenza consistenti nella pubblicazione dei nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza, nonché l'abrogazione delle norme della legge regionale n. 13/1996 sulla contribuzione volontaria per il raggiungimento del minimo di contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il requisito e la sospensione del vitalizio regionale anche per gli incarichi di assessore regionale o per coloro i quali ricoprano incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento stabilisce che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.

segue 8.0.9

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

L'emendamento reca considerevoli risparmi di spesa per il bilancio regionale. Allo stato attuale la Regione Campania eroga 184 vitalizi per un totale annuo di euro 9.047.324,28 (mensile = 753.943,69).

Tre elementi di riduzione influiscono sul dato complessivo sopra considerato:

- A. innalzamento età anagrafica;
- B. riduzione percentuale a scaglioni;
- C. divieto di cumulo.

Il parametro A è stimabile poiché a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari a 15.920.856,00 da oggi al 2040 (circa 20 anni - data stimata di esaurimento del dato).

Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a euro 796.042,80 (mensile = € 66.336,90).

Il parametro B è stimato sui vitalizi in erogazione sul campione relativo ai Consiglieri non destinatari di altri vitalizi. Gli scaglioni prescelti - individuati su proiezioni idonee al quadro dei vitalizi in erogazione in Campania - consegnano un risparmio medio annuo pari a euro 1.316.763,24 (mensile = 109.730,27 e per il triennio di riferimento pari a euro 4.306.403,74) e in proiezione sui 20 anni pari a euro 26.335.260,00.

Il parametro C, stimato in misura potenziale al netto delle possibilità di optare per vitalizi regionali in luogo di altri analoghi istituti di entità minore (n. 26 Consiglieri), consente un risparmio di euro € 1.362.314,40 annui (mensile = € 113.526,20) che, considerando un'aspettativa di vita media degli ex consiglieri regionali destinatari di altri vitalizi di anni 20, ammonta complessivamente a euro 27.246.280,00.

In definitiva, si passerebbe da una spesa attuale annua di euro 9.047.324,28 a una spesa di euro 5.572.203,84 con un risparmio complessivo annuo di euro 3.475.120,44 (risparmio mensile pari a euro 289.593,37).

Il vitalizio medio per Consigliere scenderebbe in base alle fasce da euro 7.000,00 a euro 5.642,00; da 4.000,00 a 3.478,00 e da 2.500,00 a 2.112,00.

Si riporta, in fine, la stima del mancato risparmio relativo alle annualità 2015-2016 per la componente riduzione per le quali la Regione - pur avendo la possibilità di regolare la materia - non è intervenuta e che ammonta a circa 2 milioni di euro annui.

Quanto alla componente "innalzamento età anagrafica" si consideri che nel biennio 2015-2016 si è iniziato a erogare 24 vitalizi per un ammontare di mancato risparmio pari a euro 4.962.240,00 (24*34.460,00*6 anni).

Altri possibili risparmi possono derivare dall'applicazione dell'estensione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c).

Tali risparmi, derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio anche ad altri soggetti aggiuntivi non previsti nell'originario articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996, non sono quantificabili in termini reali.

segue 8.0.2

622



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Allegato A

VITALIZIO DIRETTO

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

VITALIZIO INDIRETTO

vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

segue 8.0.2

✓



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

“Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

“Art. 8 bis

Riduzione degli assegni vitalizi

1. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le seguenti modalità:
 - a) 5 per cento fino a euro 1.500,00;
 - b) 8 per cento per la parte oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00;
 - c) 10 per cento per la parte oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00;
 - d) 14 per cento per la parte oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00;
 - e) 16 per cento per la parte oltre euro 4.500,00.
2. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio e ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
3. Quanto previsto al comma 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del Consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00.
4. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

8.0.3

[Handwritten signature]



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Relazione descrittiva

L'emendamento dettaglia maggiormente la norma sulla riduzione degli assegni vitalizi, aumentando il numero e le fasce degli scaglioni secondo criteri di progressività per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00.

Relazione tecnico-finanziaria

La stima è sui vitalizi in erogazione sul campione relativo ai Consiglieri non destinatari di altri vitalizi. Gli scaglioni prescelti – individuati su proiezioni idonee al quadro dei vitalizi in erogazione in Campania – consegnano un risparmio medio annuo pari a euro 1.316.763,24 (mensile = 109.730,27 e per il triennio di riferimento pari a euro 4.306.403,74) e in proiezione sui 20 anni pari a euro 26.335.260,00.

Allegato A

VITALIZIO DIRETTO

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

VITALIZIO INDIRETTO

vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

segue 8.0.3

VC



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio

1. Ai fini della riduzione dei costi della politica, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato e per gli altri aventi diritto, in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce misure in tema di assegni vitalizi con l'obiettivo di accelerare la modifica dell'ordinamento regionale nel quadro di un adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Campania in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni.

L'emendamento prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio per gli aventi diritto in carica fino alla IX legislatura.

La scelta, mutuata da quanto fatto da altre regioni (v. Lombardia, legge regionale 1° ottobre 2014, n. 25, articolo 2) è stata quella di stabilire che l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, sia aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

8.0.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Relazione tecnico-finanziaria

Il risparmio è stimabile poiché a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari a 15.920.856,00 da oggi al 2040 (circa 20 anni - data stimata di esaurimento del dato).

Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a euro 796.042,80 (mensile = € 66.336,90).

6 e

segue 8.0.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Divieto di cumulo degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione o che non beneficia di altri trattamenti pensionistici a qualunque titolo percepiti. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
3. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui al comma 2, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti o un trattamento pensionistico a qualunque titolo erogato. È fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
4. Nel caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di altri analoghi istituti o di trattamenti pensionistici comunque

8.0.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

- denominati, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
5. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
 6. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo istituto perdono il diritto all'erogazione del medesimo. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti o di trattamenti pensionistici comunque denominati, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Campania dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 7. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. Se per taluni anni l'importo versato è stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
 8. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.".

Relazione descrittiva

Segue 8.0.5

nb



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

L'emendamento disciplina il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione Campania con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione. Al pari di quanto fatto da altre regioni (v. Toscana, legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74), l'emendamento detta disposizioni attuative che regolano le modalità operative correlate al predetto divieto di cumulo.

Relazione tecnico-finanziaria

Il parametro, stimato in misura potenziale al netto delle possibilità di optare per vitalizi regionali in luogo di altri analoghi istituti di entità minore (n. 26 Consiglieri), consente un risparmio di euro € 1.362.314,40 annui (mensile = € 113.526,20) che, considerando un'aspettativa di vita media degli ex consiglieri regionali destinatari di altri vitalizi di anni 20, ammonta complessivamente a euro 27.246.280,00.

segue 8.0.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: ", nonché assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico."

Relazione descrittiva

L'emendamento prevede che la sospensione del vitalizio regionale sia comminata anche al titolare di incarichi di assessore regionale o di incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

Relazione tecnico-finanziaria

Tali risparmi, derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio anche ad altri soggetti aggiuntivi non previsti nell'originario articolo 16 non sono quantificabili in termini reali, ma comunque generano un potenziale risparmio per l'amministrazione.

8.0.6



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è così modificato:

a) al comma 2:

1) alla lett. a), dopo le parole: "di carica" sono inserite le seguenti:
"pari a euro 5.000,00 lordi mensili";

2) la lett. b) è soppressa;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. Ai componenti della Giunta regionale è corrisposto il trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e c).";

c) il comma 2 ter è sostituito dal seguente:

"2 ter. Ai componenti della Giunta regionale membri del Consiglio regionale non è corrisposto alcun trattamento indennitario aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 2.";

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati a confluire in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende modificare la legge regionale sul trattamento indennitario dei Consiglieri e degli assessori regionali al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi della politica.

A tal fine, l'emendamento intende operare una riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e dei membri della Giunta regionale, mantenendo - rispetto alla versione originaria - esclusivamente un'indennità di carica pari a euro 5.000,00 lordi mensili.

Relazione tecnico-finanziaria

8.0.7



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

L'emendamento genera risparmi di spesa, quantificabili in 6.100,00 euro lordi al mese per Consigliere.

Complessivamente si assisterebbe a una riduzione annua di euro quasi 4 milioni di euro annui.

segue 8.0.7



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Rimborso spese per l'esercizio del mandato

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Rimborso spese per l'esercizio del mandato

1. Ai Consiglieri regionali e ai membri della Giunta regionale è corrisposto un rimborso per le spese derivanti dall'esercizio del mandato nella misura massima del 40 per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012.
 2. L'ammontare del rimborso è commisurato all'esatta rendicontazione di tutte le fatture, ricevute, scontrini fiscali attestanti le spese effettuate nel mese precedente, dietro validazione dagli uffici competenti.
 3. La rendicontazione è presentata entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello di riferimento.
 4. Il rimborso è erogato alla fine del mese successivo a quello di riferimento.
 5. Sono da considerarsi finalizzate all'esercizio del mandato le spese concernenti la retribuzione di un collaboratore e relativi oneri fiscali e previdenziali, i trasporti relativi agli spostamenti effettuati nello svolgimento del mandato regionale, il mantenimento di un ufficio di segreteria politica all'interno del territorio regionale, altri costi relativi allo svolgimento del mandato, purché adeguatamente rendicontati."
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale."

8.0.8

✓



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Relazione descrittiva

L'emendamento intende modificare la legge regionale sul trattamento indennitario dei Consiglieri e degli assessori regionali al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi della politica.

A tal fine, l'emendamento stabilisce che ai consiglieri e agli assessori spetta un rimborso spese non forfettario e erogabile solo dietro adeguata rendicontazione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento genera risparmi di spesa non quantificabili dal momento che dipendono dalla quota di spese portate a rendiconto.

For C

legge 8.0.8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Interventi in materia di digitalizzazione del Bollettino ufficiale della Regione Campania

1. All'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea del comma 6-ter, dopo le parole: "sono pubblicati," inserire le seguenti: "in versione integrale o in caso di elencazione con allegato il link al provvedimento in versione integrale,";
 - b) dopo il comma 6-ter inserire il seguente:

"6 quater. La Regione Campania pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, in modo fruibile e facilmente accessibile, in apposita sotto-sezione, i verbali di tutte le conferenze di servizi, istruttorie, simultanee e decisorie, cui partecipa la Regione Campania suddivise per struttura amministrativa di competenza e data."."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende promuovere la digitalizzazione del bollettino ufficiale della Regione Campania all'insegna della semplificazione delle procedure e della trasparenza.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.9

REC



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Misure in tema di assegno di reversibilità

1. L'articolo 21 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Assegno di reversibilità

1. In caso di morte dell'avente diritto titolare di un trattamento previdenziale della Regione Campania derivante dall'esercizio del mandato di Consigliere regionale o membro della Giunta regionale, tale trattamento è riservato agli eredi del titolare secondo la normativa vigente per i dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende modificare la legge regionale sul trattamento indennitario dei Consiglieri e degli assessori regionali al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi della politica.

A tal fine, l'emendamento stabilisce che in caso di morte dell'avente diritto titolare di un trattamento previdenziale della Regione Campania derivante dall'esercizio del mandato di Consigliere regionale o membro della Giunta regionale, tale trattamento è riservato agli eredi del titolare secondo la normativa vigente per i dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento genera risparmi di spesa.

8.0.10

B C



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Sospensione dell'indennità del Consigliere regionale per privazione delle libertà personali

1. L'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

1. Se un consigliere regionale in carica è colpito dall'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento di tutte le indennità di cui all'articolo 1 è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui al comma 1, ne prende atto e dispone nel termine perentorio di cinque giorni la sospensione del Consigliere regionale e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende modificare la legge regionale sul trattamento indennitario dei Consiglieri e degli assessori regionali al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi della politica.

A tal fine, l'emendamento disciplina la sospensione dell'indennità di carica a seguito di privazione delle libertà personali.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento genera risparmi di spesa.

8.0.11

Rec



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Riduzione degli oneri per consulenze

1. A decorrere dall'anno 2019, le spese per le consulenze esterne effettuate dal Presidente della Giunta regionale, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, nonché da enti o organismi comunque denominati partecipati dalla Regione e da aziende e agenzie da essa direttamente dipendenti, non possono superare il 50 per cento delle spese per consulenze fatte registrare nell'anno 2017."

Relazione descrittiva

L'emendamento stabilisce un tetto alle spese per consulenze della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti fissato al 50 per cento delle spese fatte registrare per analoghe finalità nell'anno 2017.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento genera risparmi in quanto riduce della metà la spesa storica relativa all'annualità 2017 per consulenze esterne.

B C

8.0.12



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Riduzione degli incarichi dirigenziali esterni

1. A decorrere dall'anno 2019 e per i successivi due anni, la Regione riduce l'effettivo ricorso a incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale del 30 per cento rispetto alle soglie massime già fissate dalla normativa statale vigente.".

Relazione descrittiva

L'emendamento stabilisce una riduzione del 30 per cento degli incarichi dirigenziali conferiti a persone esterne all'amministrazione regionale, fermi restando i limiti percentuali sanciti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e per il triennio 2018-2020.

Non si tratta dunque di invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile in quanto la norma regionale non deroga ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale, ma la applica solamente in misura più stringente.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento genera risparmi in quanto riduce la spesa storica relativa a dirigenti esterni.

8.0.13



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Semplificazione del procedimento di elezione del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza) la parola: "favorevoli" è sostituita dalle seguenti: "validi, considerate anche le schede bianche,."..

Relazione descrittiva

L'emendamento corregge la norma regionale relativa alle modalità di elezione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, semplificando l'ordinamento e assicurando la necessaria intellegibilità al testo di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.14



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Semplificazione del procedimento di elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 25, la parola: "favorevoli" è sostituita dalle seguenti: "validi, considerate anche le schede bianche,."..

Relazione descrittiva

L'emendamento corregge la norma regionale relativa alle modalità di elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, semplificando l'ordinamento e assicurando la necessaria intellegibilità al testo di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.15



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Semplificazione del procedimento di elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18, la parola: "favorevoli" è sostituita dalle seguenti: "validi, considerate anche le schede bianche,",".

Relazione descrittiva

L'emendamento corregge la norma regionale relativa alle modalità di elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, semplificando l'ordinamento e assicurando la necessaria intellegibilità al testo di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.16



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali

1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è ridotto di un importo percentuale pari a un dodicesimo per ciascuna assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, fino ad un massimo di tre quarti dell'ammontare previsto.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per l'effettiva applicazione di quanto previsto al comma 1, nel rispetto esclusivo dei criteri per la giustificabilità tassativamente indicati all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996.
3. I risparmi di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo sono destinati a incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
4. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996 è soppresso."

Relazione descrittiva

L'emendamento ristabilisce la decurtazione del rimborso spese per l'esercizio del mandato a seguito di assenza del consigliere non giustificata dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, fino ad un massimo di tre quarti dell'ammontare previsto.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento consente risparmi.

8.0.17

Re C



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento regionale e in tema di riduzione dei costi della politica

"Art. 8 bis

Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali

1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è ridotto di un importo percentuale pari a un dodicesimo per ciascuna assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari che si tengono per l'esame o il parere, fino ad un massimo di tre quarti dell'ammontare previsto.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per l'effettiva applicazione di quanto previsto al comma 1, nel rispetto esclusivo dei criteri per la giustificabilità tassativamente indicati all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996.
3. I risparmi di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo sono destinati a incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
4. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996 è soppresso."

Relazione descrittiva

L'emendamento ristabilisce la decurtazione del rimborso spese per l'esercizio del mandato a seguito di assenza del consigliere non giustificata dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari che si tengono per l'esame o il parere, fino ad un massimo di tre quarti dell'ammontare previsto.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento consente risparmi.

8.0.18



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione dell'ordinamento amministrativo regionale

"Art. 8 bis

Disposizioni sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale

1. Per favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio anche per razionalizzare la spesa regionale, la Regione istituisce senza maggiori oneri a carico della finanza regionale una commissione per la ricognizione del patrimonio immobiliare del sistema regionale. La Commissione effettua proposte tese a favorire:
 - a) la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti regionali e gli enti strumentali, o con organismi regionali afferenti altri settori e l'ottimizzazione del loro utilizzo;
 - b) l'ottimizzazione funzionale dei fitti attivi e passivi;
 - c) la riduzione delle inefficienze logistiche e la segnalazione di eventuali anomalie rispetto all'ordinaria gestione del sistema immobiliare regionale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l'articolo 13 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 è abrogato."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende costituire, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale una commissione che esamini proposte tese a favorire la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti regionali e gli enti strumentali, o con organismi regionali afferenti altri settori, anche per ottimizzarne l'utilizzo e ridurre eventuali fitti passivi.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è funzionale alla creazione di nuovi risparmi connessi all'ottimizzazione degli immobili inutilizzati.

8.0.19

V. C.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione della spesa sanitaria

"Art. 8 bis

Disposizioni sul contenimento dei costi nel settore sanitario

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), il comma 4 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente l'originaria lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008).".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende far rivivere la disposizione della finanziaria del 2008 che riduceva nella misura del 20 per cento le indennità per i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere, anche al fine di ottenere risparmi di spesa nel settore sanitario e per ripristinare un'equiparazione con altre diminuzioni previste al medesimo comma.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento genera risparmi connessi pari al 20 per cento delle indennità ivi previste.

8.0.20



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione in ambito sanitario

"Art. 8 bis

Misure di semplificazione in ambito sanitario

1. In coerenza con le direttive del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una ricognizione delle graduatorie concorsuali vigenti degli enti del servizio sanitario regionale per dare alle stesse evidenza pubblica attraverso il loro inserimento in una piattaforma unica regionale facilmente accessibile e consultabile.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri di utilizzazione della piattaforma di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dando priorità all'ordine cronologico di pubblicazione delle graduatorie."

Relazione descrittiva

L'emendamento è finalizzato a raccogliere tutte le graduatorie valide regionali di modo da renderle facilmente consultabili.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.21



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il Capo II inserire il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di semplificazione in materia fiscale

"Art. 8 bis

Misure di semplificazione nella lotta all'evasione fiscale

1. Per rafforzare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a valere sui tributi regionali.
2. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1, il comune:
 - a) trasmette alla Regione o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, per mezzo dei soggetti preposti all'accertamento tributario, segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestano immediatamente e oggettivamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali;
 - b) aderisce, in maniera singola o associata, a una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore delegato in materia di bilancio, che si avvale, previa intesa, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, la Giunta regionale approva:
 - a) lo schema-tipo della convenzione di cui alla lettera b) del comma 2;
 - b) le linee guida per favorire la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui al comma 1.
4. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
5. Le maggiori entrate, attese per l'anno 2018, quantificate in euro 500.000,00, per l'anno 2019 in euro 1.000.000,00 e per l'anno 2020 in euro 2.000.000,00, sono iscritte nella tipologia 101, (Imposte, tasse e proventi assimilati) del titolo 1, (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa). Le maggiori uscite, quantificate per l'anno 2018 in euro 300.000,00, per l'anno 2019 in euro 600.000,00 e per l'anno 2020 in euro 1.200.000,00, sono iscritte nel Programma 04, (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) della Missione 01, (Servizi istituzionali, generali e di gestione).

8.0.22



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

6. Per valutare l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente articolo, la struttura amministrativa regionale competente trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione recante:
 - a) l'elenco dei comuni che hanno aderito alla convenzione di cui alla lettera b) del comma 2;
 - b) la ricognizione delle azioni per il contrasto all'evasione fiscale poste in atto;
 - c) l'indicazione delle maggiori entrate accertate e riscosse.
7. I dati di cui al comma 6 sono inseriti nei sistemi informativi regionali e trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa medesima attraverso sistemi di elaborazione che consentono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per l'esecuzione dei controlli fiscali."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere ulteriori misure di contrasto all'evasione fiscale attraverso la concessione del 50 per cento dei nuovi introiti fiscali e tributari ai comuni che si rendano partecipi del processo di accertamento in maniera qualificata.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento consente nuovi introiti da poter mettere a bilancio. Infatti la disposizione consente di introitare il 50 per cento dei risultati del contrasto all'evasione fiscale che non rilevabile senza la fattiva partecipazione dei comuni.

La stima in entrata è prudenzialmente pari a euro 500.000,00 per l'anno 2018 e via via aumenta per il 2019 (1.000.000,00) e per il 2020 (2 milioni).

Contestualmente, sul versante delle spese, si dovrà decurtare il 60 per cento destinato ai comuni.

segue 8.0.22

Vincent Ylune



Consiglio Regionale della Campania

emendamento al Disegno di Legge Regionale reg. gen. 541 –

Misure di semplificazione in materia di Governo del Territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale

- al comma 1 dell'art. 9 CAPO III dopo le lettere n) è aggiunto la seguente: m) Articolo aggiuntivo - ART. 14. Ter
1. Le imprese del settore dello spettacolo, già beneficiarie di contributi a valere sul Fondo unico dello Spettacolo (FUS), la cui domanda ai sensi del Decreto 1 luglio 2014 del Mibact - "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" - sia stata regolarmente presentata e il cui mancato accoglimento non sia per carenza di requisiti oggettivi e che abbiano assicurato comunque l'attività per il triennio corrispondente, sono beneficiarie di contributi compensativi a valere sui fondi rinvenienti dai residui di cui alla L.R. 6/2007 per ciascuna annualità del triennio per un importo pari a quello dell'ultimo contributo ministeriale percepito;
- La compensazione così calcolata è corrisposta al termine di ciascun triennio;
- Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal triennio 2014-2017;
- In caso di incapacienza dei residui si procede con distribuzione proporzionale.

Relazione Tecnica:

Il Decreto 1 luglio 2014 del Mibact, "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" ha estromesso numerose imprese campane per lungo tempo beneficiarie dei contributi ministeriali, quando non esclusivamente da essi dipendenti. Tale circostanza ha prodotto, quale effetto immediato, la riduzione dell'offerta e la sofferenza delle imprese campane, molte delle quali solo con difficoltà sono riuscite a resistere per il triennio di riferimento.

L'emendamento mira a dare piena attuazione al principio compensativo sottostante alla legge regionale di sostegno alle imprese del settore al fine di garantire il proseguimento dell'attività delle imprese stesse ricorrendo a risorse già stanziare e non utilizzate per le medesime finalità.

Si individuano quali beneficiarie le sole imprese che garantiscano la continuità dell'attività nel triennio e la permanenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma di accesso al FUS.

G.S.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Finanziaria:

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Il Consigliere Regionale PD

Antonella Ciaramella

Segue 9.1



Consiglio Regionale della Campania

~~SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1~~ AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. N. 541

Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente

Art. 10 Semplificazione in materia di turismo e cultura

Al comma 3, dell'art. 10 sopprimere la lettera a)

Lettera a) soppressa

RELAZIONE

L'emendamento è proposto al fine di non sopprimere la dicitura "**dal Presidente regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco D'Italia (UNPLI)**" dall'articolo 6, Capo II della L.R. 18/2014, in quanto UNPLI è associazione di Pro Loco a livello nazionale che raggruppa la stragrande maggioranza delle Pro Loco italiane. Non esiste allo stato, alcuna Associazione di Pro Loco dello stesso livello o di livello simile. L'apporto che l'UNPLI, in particolar modo del Comitato regionale campano e dunque del suo Rappresentante, può fornire al tavolo della concertazione per il turismo, è prezioso e non va dilapidato. In altre regioni d'Italia le Pro Loco e l'UNPLI sono citate nelle leggi regionali ed hanno una notevole valenza nella politica dello sviluppo turistico dei vari territori e le Regioni favoriscono tale apporto, non le eliminano.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Dott.ssa Flora Beneduce

10.1



Consiglio Regionale della Campania

~~SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1~~ DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. N. 541

Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente

Art. 10 Semplificazione in materia di turismo e cultura

Al comma 3, dell'art. 10 sopprimere la lettera b)
Lettera b) è soppressa

RELAZIONE

La lettera b) del comma 3 dell'art. 10 intende sopprimere il 2° comma dell'art. 23 della L.R. 18/2014 che recita: **"La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano"**. Appare un'atto di barbarie quello di disconoscere il ruolo che l'UNPLI ha avuto ed ha tuttora nella politica di promozione turistica della Campania, attraverso le varie forme di collaborazione e di iniziative che l'Organizzazione ha realizzato, quasi sempre, in sinergia con la Regione Campania e con gli Enti Locali, Provinciali e Comuni, della Campania.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

10.2

Il Consigliere regionale
Dott.ssa Flora Beneduce



Consiglio Regionale della Campania

~~SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 142~~ AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. N. 541

Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente

Art. 10 Semplificazione in materia di turismo e cultura

Al comma 3, dell'art. 10 sopprimere la lettera c)

Lettera c) è soppressa

RELAZIONE

L'emendamento è proposto al fine di non sopprimere alla rubrica e al comma 1 dell'art. 25 le parole "ed all'UNPLI". Art. 25 (Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli) che recita: **"La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle Associazioni pro loco e dell'Unpli mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento"**. Togliere all'UNPLI la possibilità di partecipare all'assegnazione di risorse attribuite con legge di bilancio significa decretare di fatto la fine della mission per la quale è stata istituita.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Dott.ssa Flora Beneduce

10.3



Consiglio Regionale della Campania

~~SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1~~ DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. N. 541

Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente

Art. 10 Semplificazione in materia di turismo e cultura

Al comma 3, dell'art. 10 sopprimere la lettera d)

Lettera d) è soppressa

RELAZIONE

L'emendamento è proposto al fine di non sopprimere al comma 3 dell'art. 31 le parole "ed all'UNPLI". Il comma 3 dell'art. 31 prevede "Per gli anni successivi per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle associazioni pro loco ed all'Unpli, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al programma annuale di sviluppo turistico regionale, con l'utilizzo delle risorse previste nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale legge di bilancio. Togliere all'UNPLI la possibilità di partecipare all'assegnazione di risorse attribuite con legge di bilancio significa decretare di fatto la fine della mission per la quale è stata istituita.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Dott.ssa Flora Beneduce

10.4

EMENDAMENTO

Al Disegno di Legge

"Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018"

Reg. Gen. 541

Il Comma 5 dell'art 10 del Disegno di Legge "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018" Reg. Gen. 541 è così sostituito:


"Al fine di semplificare e sburocratizzare procedure e strumenti di investimento volti alla valorizzazione del Territorio anche per le filiere produttive complementari definite in ambito comunitario con il termine Cultural Heritage, ai Distretti Turistici delimitati dalla Regione Campania e successivamente istituiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa di cui all'art.3 comma 6 lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011 n.70 così come convertito e modificato della Legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii."

Relazione Tecnica:

Il Turismo è certamente volano di sviluppo per il territorio tanto più quando accompagnato da processi di sburocratizzazione e allo stesso tempo di certezza dei tempi e delle regole. A tal proposito, trattandosi di materia concorrente l'emendamento si rende necessario al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale in tema di distretti turistici cogliendo a pieno le opportunità introdotte con il decreto legge 13 maggio 2011 n.70 così come convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in quanto tale normativa sancisce che i distretti turistici costituiscono "Zone a burocrazia zero" (ZBZ), con le relative agevolazioni, tuttavia per beneficiare dei vantaggi ivi previsti, è determinante il ruolo attivo della Regione, così come stabilito dalla stessa Corte Costituzionale che, con la sentenza 22 luglio 2011, n. 232, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 43, D.L. n. 78 istitutivo delle ZbZ proprio nella parte in cui era destinato ad applicarsi direttamente anche ai procedimenti amministrativi che si svolgevano entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

Relazione Finanziaria:

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.



(C. CASONE)

10.5



Consiglio Regionale della Campania

**Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente
AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO
REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN.
N. 541**

Art. 11

All'art. 11 aggiungere il seguente comma:

"La Regione Campania sostiene le imprese di navigazione autorizzate al trasporto pubblico marittimo per favorire investimenti al fine di istituire un sistema di digitalizzazione di bigliettazione integrata".

Relazione descrittiva

L'emendamento mira a sostenere e incentivare le imprese di navigazione autorizzate al trasporto pubblico marittimo ad introdurre sistemi di digitalizzazione integrata per la bigliettazione.

Relazione tecnico-finanziaria

Alle coperture derivanti dagli oneri derivanti dal presente emendamento si provvede a legislazione vigente.

I Consiglieri

Armando Cesaro

Maria Grazia Di Scala

11.2

EMENDAMENTO

Al Disegno di Legge

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018”

Reg. Gen. 541

Dopo l'art 11 del Disegno di Legge “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – Legge annuale di semplificazione 2018” Reg. Gen. 541 inserire il seguente articolo:

“Articolo 11 bis
(Fondo a sostegno di azioni del trasporto ferroviario delle merci)

1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei nodi logistici e portuali campani è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci” con le finalità di cui al comma 2.
2. Il Fondo concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della Legge 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al comma 649 della medesima legge, approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, sentita la commissione consiliare competente in conformità al regolamento di cui all'articolo 1, comma 649, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede per gli anni 2018-2019-2020 mediante la spesa fino ad un milione di euro annui sugli stanziamenti della Missione 10 Programma 10.


RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è finalizzato alla istituzione di un “Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviaria delle merci” concorrente alle finalità e allo strumento di incentivazione del sistema di trasporto intermodale in attuazione dell'art.1 commi 648 e 649 della legge 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo ed in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede per gli anni 2018-2019-2020 mediante la spesa fino ad un milione di euro sugli stanziamenti della Missione 10, Programma 10.

M.O. 1


(CASONE)



Consiglio Regionale della Campania

**Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente
AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO
REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN.
N. 541**

ART. 12

1. *All'art. 12 è aggiunto il seguente comma: In presenza di situazioni di particolare gravità, eccezionalità e di calamità naturali potrà essere possibile la delocalizzazione temporanea, totale o parziale delle attività commerciali, ricettive e agenzie di servizi in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate e dichiarate inagibili, o in aree opportunamente attrezzate immediatamente adiacenti. La delocalizzazione temporanea è attivata mediante comunicazione ai competenti Uffici comunali attestante il mantenimento dei requisiti previsti dalle normative regenti, certificata da un tecnico professionista abilitato.*

Relazione descrittiva

L'emendamento prevede e semplifica procedure di delocalizzazione di attività commerciali, ricettive, e agenzie di servizi che per effetto di situazioni eccezionali o di calamità naturali siano state interrotte.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri

Armando Cesaro

Maria Grazia Di Scala

12.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo il comma 2 dell'articolo 13 inserire il seguente:

"2 bis. Con regolamento regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative per l'assegnazione del criterio di premialità di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) abbattimento del precariato e procedure di stabilizzazione del personale;
- b) mantenimento o miglioramento delle condizioni contrattuali del lavoratore e di qualità della vita nel luogo di lavoro;
- c) pesatura del valore della premialità in base alla dimensione dell'impresa e al potenziale economico;
- d) valorizzazione dell'occupazione giovanile;
- e) valorizzazione dell'occupazione femminile;
- f) volume degli investimenti nelle imprese e ricadenti sul territorio regionale;
- g) investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo;
- h) regolarità contributiva.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inquadrare meglio i criteri per rendere operativa la disposizione, inserendo i parametri che consentono di individuare le modalità di assegnazione del criterio di premialità.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

13.1



Consiglio Regionale della Campania

**Emendamento al testo licenziato dalla IV Commissione Consiliare Permanente
AL DISEGNO DI LEGGE “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO
REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018” - REG. GEN.
N. 541**

Articolo aggiuntivo

Art. 13-bis “Semplificazione per il reclutamento del personale sanitario”

*La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
adotta i provvedimenti attuativi per l'indizione di concorsi regionali unici per
l'assunzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari.”*

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere un concorso unico regionale all'esito del quale elaborare una graduatoria dal quale le aziende sanitarie possano attingere, in relazione al proprio fabbisogno l'assunzione di personale infermieristico socio-sanitari.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere

Armando Cesaro

13.0.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis

Misure per la standardizzazione della modulistica regionale e locale

1. La Regione Campania provvede, in raccordo con le autonomie locali e funzionali, ad approvare entro il 31 dicembre 2018, una nuova modulistica edilizia unificata di Regione Campania, quale adeguamento della modulistica nazionale alle normative regionali specifiche e di settore (Permesso di Costruire; Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire; Segnalazione Certificata di Inizio Attività; Comunicazione di Inizio Lavori; Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; Segnalazione Certificata per l'Agibilità).
2. La Regione, nel termine di cui al comma 1, mette a disposizione dei comuni i moduli edilizi regionali in formato digitale e compatibile anche al fine di consentire la selezione delle informazioni necessarie.
3. La Regione provvede altresì all'adeguamento alla normativa specifica e di settore attraverso moduli unificati e standardizzati statali in materia di attività commerciali e assimilate per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze.
4. Per la trasformazione dei moduli statali cartacei in informazioni gestite telematicamente, la Regione promuove la formazione di *know how* tecnico per la definizione degli schemi di dati e delle regole di interoperabilità per i moduli edilizi e commerciali, parzialmente già adottati in Conferenza Unificata Stato-Regioni, al fine di consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi che gestiscono la predetta modulistica.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere alla standardizzazione della modulistica regionale e locale nei settori dell'edilizio e del commercio.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

16.0.1

Vincent Vigne



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis

Semplificazione degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Ferma l'applicazione della normativa statale vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) con riferimento ai requisiti di professionalità:
 - 1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità in aziende pubbliche o private appartenenti al settore di riferimento;
 - 2) esperienza, in via alternativa, in conduzione di aziende comparabili per dimensione o complessità;
 - 3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento;
 - b) con riferimento ai requisiti di onorabilità:
 - 1) insussistenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso;
 - 2) insussistenza di condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - 3) insussistenza di condanne, anche non definitive, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile - recante Disposizioni penali in materia di società e di consorzi - e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - recante Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

16.0.2

ve sh



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

- 4) insussistenza di sentenze di condanna, anche non definitive, che accertino la commissione dolosa di un danno erariale;
- c) con riferimento ai requisiti di autonomia:
 - 1) insussistenza di posizioni di conflitto di interesse;
 - 2) incompatibilità tra la funzione di amministrazione, direzione o controllo in una società a controllo pubblico e lo svolgimento di analoga funzione, ovvero la sussistenza di rapporti di lavoro o di consulenza di qualsiasi natura presso altre società, pubbliche o private, concorrenti o operanti nel medesimo settore;
 - 3) in presenza di un Consiglio di amministrazione, ineleggibilità dalla carica di amministratore del coniuge, parente o affine entro il quarto grado di un altro amministratore della stessa società o di altre società del gruppo;
 - 4) ineleggibilità alla carica di amministratore del socio, sindaco, lavoratore o consulente della società o di altre società del gruppo;
 - 5) incompatibilità con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura a elezioni politiche o amministrative o a organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.
2. Gli statuti delle società a controllo pubblico si adeguano alle disposizioni di cui al presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 1."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende stabilire requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Sege 16.0.2

Vincenzo
Vincenzo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis
Agenda regionale dei controlli sulle imprese

1. In conformità all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione Campania razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese per:
 - a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
 - b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
 - c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda, costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
 - a) i dati identificativi dell'impresa;
 - b) l'elenco dei controlli effettuati;
 - c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
 - d) la data e la tipologia di controllo espletato;
 - e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
 - f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
 - g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.
3. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.
4. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni."

16.0.3

V. V. V.
V. V.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Relazione descrittiva

L'emendamento intende istituire l'agenda regionale per i controlli alle imprese.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vincenzo Yllean
Ren C

segue 16.0.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis

Misure di semplificazione in tema di imprese funebri

1. All'articolo 1-bis dell'allegato A alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera d) del comma 1, le parole: "subordinato e continuativo" sono soppresse;
 - b) al comma 3, la parola: "abilitate" è soppressa e dopo le parole: "reti d'impresa" sono inserite le seguenti: "I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti anche se acquisiti attraverso i predetti consorzi, società consortili o reti di impresa".

Relazione descrittiva

L'emendamento ha la finalità di consentire l'impiego di rapporti di lavoro di natura intermittente in relazione alle figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri, accogliendo le istanze delle imprese di piccole dimensioni, non in grado di sostenere i costi afferenti a contratti di lavoro a tempo subordinato e continuativo. L'emendamento mira altresì a stabilire che i requisiti prescritti per l'abilitazione all'esercizio dell'impresa debbano essere posseduti, non già dalle singole imprese costituite in consorzi, ma dal consorzio stesso.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

16.0.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE - LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 - LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis

Misure di semplificazione in materia di arenili

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), nelle more della predisposizione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione, sentiti i comuni interessati, assicura un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili.
2. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, la Regione individua le modalità e la collocazione dei varchi necessari per consentire il libero e gratuito accesso e transito ai fini del raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
3. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell'ambito del piano di utilizzazione dell'arenile, le modalità e i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia a ulteriori accertamenti l'approvazione del piano di utilizzazione dell'arenile comunale. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il 50 per cento dell'arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il pre-posizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell'arenile."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'arenile di competenza dei comuni.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

16.0.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis

Misure di semplificazione con il sistema della compensazione

1. Nell'esecuzione delle opere di ripristino dell'officiosità e di manutenzione dei corsi d'acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale è autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, a partire dall'esercizio finanziario 2018, un capitolo di entrata denominato (Proventi derivanti dalla cessione di materiale litoide estratto da corsi d'acqua), con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, e il correlato capitolo di spesa denominato (Oneri per la realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione), con uno stanziamento di euro 1.000.000,00.".

Relazione descrittiva

L'emendamento autorizza a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento prevede l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 2018, di un capitolo di entrata denominato (Proventi derivanti dalla cessione di materiale litoide estratto da corsi d'acqua), con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, e il correlato capitolo di spesa denominato (Oneri per la realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione), con uno stanziamento di euro 1.000.000,00.".

16.0.6

V. V. V.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16 bis

Interventi volti alla misurazione della soddisfazione degli utenti


1. A partire dal 1° gennaio 2019, la Regione Campania avvia la misurazione della soddisfazione degli utenti in ordine alla valutazione dei bandi regionali (c.d. *customer satisfaction*), attraverso la predisposizione digitale e unificata di questionari utili alla definizione standardizzata del grado di soddisfazione degli utenti.
2. I risultati dei questionari sono inviati ai responsabili dei singoli bandi per fornire loro elementi utili per valutare le iniziative proposte e eventualmente ricalibrarle e sono inseriti sul portale Open Data della Regione Campania come dati aperti, dove sono aggiornati mensilmente."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende avviare la misurazione della soddisfazione degli utenti in ordine alla valutazione dei bandi regionali (c.d. *customer satisfaction*), attraverso la predisposizione digitale e unificata di questionari utili alla definizione standardizzata del grado di soddisfazione degli utenti.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 16.0.7





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO REGIONALE – LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018" - REG. GEN. 541 – LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE

Abrogare l'articolo 17.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende abrogare l'articolo 17 - Clausola di semplificazione permanente – in quanto diretta conseguenza normativa delle modifiche agli articoli 3, 4 e 6 di cui si auspica l'abrogazione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente Giunta Regionale
Al Presidente Consiglio Regionale
Ai Presidenti VI – V e II Commissioni
Consiliari Permanenti
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa

Loro Sedi

Oggetto: Testo Unificato *"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"* Reg. Gen. nn. 192 – 194- 261

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione del testo in oggetto, licenziato dalla VI Commissione Permanente, in data 19 giugno u.s., con la sola sostituzione dell'articolo 10 come di seguito riportato:

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 50.000,00 per il 2018 ed euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 e, contestuale decremento della medesima somma, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Campania.

2. Per le finalità previste al comma 2 e 3 dell'articolo 4, quantizzate in euro 6.000,00 per il 2018 e 12.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 1, Programma 1 Titolo 1 e, contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale della Campania.

D'Ordine del Presidente
Dott. Enrico Gallipoli



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale alle Politiche Sociali
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Presidente della V Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: T.U. delle Proposte di Legge -Reg. Gen. nn.192-194-261- ad iniziativa dei consiglieri Beneduce, Cesaro, Russo, Di Scala, Schiano di Visconti, Paolino, Zinzi, Longobardi, De Pascale, Ricchiuti e Cirillo

"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si trasmette, in allegato, il Testo di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 19 giugno 2018, è stato licenziato dalla Commissione che ha espresso parere favorevole all'unanimità dei Gruppi PD, De Luca Presidente, UDC, FI, M5S e Fd'I, in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

La Commissione ha indicato quali relatori in Aula i consiglieri *Ricchiuti Maria (UDC), Beneduce Flora (FI), Longobardi Alfonso (De Luca Presidente), De Pascale Carmine (De Luca Presidente) e Cirillo Luigi (M5S)*, componenti della Sottocommissione.



IL PRESIDENTE

Tommaso Amabile -



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Testo Unificato delle Proposte di Legge
- Reg. Gen. nn.192-194-261-

ad iniziativa dei consiglieri
Beneduce, Cesaro, Russo, Di Scala, Schiano di Visconti, Paolino, Zinzi
Longobardi
De Pascale
Ricchiuti e Cirillo

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”

approvato all’unanimità
(Gruppi PD, De Luca Presidente, UDC, FI, M5S e Fd’I)
nella seduta del 19 giugno 2018

Relatori

Ricchiuti Maria (UDC), Beneduce Flora (FI), Longobardi Alfonso (De Luca Presidente), De Pascale Carmine (De Luca Presidente) e Cirillo Luigi (M5S)

INDICE

Articolo 1	<i>Oggetto e finalità</i>
Articolo 2	<i>Libertà di scelta e non discriminazione</i>
Articolo 3	<i>Destinatari</i>
Articolo 4	<i>Interventi</i>
Articolo 5	<i>Formazione</i>
Articolo 6	<i>Programmazione attività</i>
Articolo 7	<i>Inclusione lavorativa</i>
Articolo 8	<i>Trasporti</i>
Articolo 9	<i>Clausola valutativa</i>
Articolo 10	<i>Norma finanziaria</i>
Articolo 11	<i>Entrata in vigore</i>





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In materia di sordità, negli ultimi decenni si sono realizzati notevoli progressi in medicina, audiologia, pedagogia e logopedia nonché nelle tecnologie di settore, che hanno contribuito in maniera significativa all'inclusione delle persone sorde nella società; parallelamente, è cambiato il modo di intendere la disabilità e la comunità si è aperta, accettandola senza inibizioni, alla condizione dei disabili.

I progressi e i cambiamenti compiuti hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del diritto internazionale: l'uso della lingua dei segni italiana trova rilievo nei principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; nella legge 5 febbraio 1992, n. 104; nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007; nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Tuttavia, non esiste ancora in Italia una legge organica sulla materia. Nel corso dell'appena conclusa legislatura, è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 3 ottobre 2017, un disegno di legge (A.S. 302) recante "Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche" che ha unificato più testi proposti dalle diverse forze politiche; il testo prevede il riconoscimento della LIS e della LIS tattile quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola ad una minoranza linguistica. L'approvazione del suddetto disegno di legge nazionale consentirà il pieno riconoscimento della LIS ed il suo conseguente utilizzo in tutti gli ambiti di interesse sociale, ivi compreso l'uso in ambito giudiziario e nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Altre Regioni hanno già adottato disposizioni per la diffusione della LIS e della LIS tattile.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e cosiddette normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono loro, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra società.

Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualsiasi altra persona, assumendo le proprie decisioni e scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone cosiddette normodotate. Un concetto che riguarda l'autodeterminazione delle persone con disabilità e che si riverbera, anche, sull'ambito familiare della persona interessata.

Il Testo Unificato ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere le barriere alla comunicazione, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, senza discriminazioni di sorta.

Riconosce il principio della libertà di scelta, infatti, le persone sorde o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità, pertanto, vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia. Il principale strumento di comunicazione è il linguaggio: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l'utilizzo della LIS e della LIS tattile di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte le istituzioni e organizzazioni nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'iniziativa legislativa consistenti nel promuovere il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della LIS e della LIS tattile, la rimozione delle barriere alla comunicazione, l'inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive in genere, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

L'articolo 2 riconosce il principio della libertà di scelta in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati.

L'articolo 3 individua i destinatari, ossia le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie.

L'articolo 4 delinea l'ambito d'intervento regionale, in particolare volto a promuovere e favorire la disponibilità di canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici; l'uso della Lis e della Lis tattile e di ogni mezzo tecnico anche informatico nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con gli enti del sistema regionale; l'accessibilità del patrimonio storico artistico, culturale, il turismo accessibile e per la fruizione degli eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo; l'accessibilità ai media; forme di collaborazione attraverso la stipula di convenzioni e protocolli con le associazioni operanti a livello regionale per la tutela dei destinatari dell'art.3; ai commi 2 e 3 si prevede che la Regione garantisca i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale ed eroghi un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.

L'articolo 5 riguarda l'ambito della formazione in cui la Regione promuove azioni di supporto agli studenti attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione; forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca; l'implementazione di percorsi formativi e l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito socio-sanitario includendo specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile. La Regione riconosce la possibilità per i bambini sordi, sordociechi o con disabilità uditiva di sperimentare, a seconda dei casi, interventi logopedici o protesici innovativi e apprendere la LIS e la LIS tattile.

L'articolo 6 demanda alla Giunta la definizione delle modalità attuative, l'individuazione delle azioni e delle risorse necessarie attraverso la predisposizione di un programma periodico, con il coinvolgimento delle associazioni operanti a livello regionale.

L'articolo 7 prevede l'intervento regionale per favorire l'inclusione in ambito lavorativo.

L'articolo 8 promuove la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

L'articolo 9 detta disposizioni riguardanti la clausola valutativa.

L'articolo 10 reca la norma finanziaria.

L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Al fine di redigere la relazione tecnico finanziaria, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 9 legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37, è necessario premettere che l'inclusione sociale delle categorie svantaggiate, tra cui le persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva in genere, è un obiettivo strategico delle politiche regionali ribadito anche nel Piano sociale regionale; l'articolato intende sistematizzare l'intervento regionale, rendendolo trasversale e cogente, nei limiti delle proprie competenze, così che i soggetti destinatari possono trovare nuovi e più ampi spazi di tutela ed essere posti in condizioni effettive di pari opportunità con gli altri cittadini.

La norma finanziaria stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provveda, mediante utilizzo delle somme già stanziare nel bilancio regionale.

In particolare, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun anno dell'esercizio finanziario in corso, si provvede a valere sulle risorse iscritte alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 di cui al Bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 anche mediante riprogrammazione delle risorse ivi allocate. La valutazione dell'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziaria individuate non può prescindere dalla concreta attuazione che sarà data alla legge dall'organo esecutivo.

L'articolato contiene, altresì, talune disposizioni che si connotano per avere riflessi di natura finanziaria eventualmente da quantificare in euro 12.000,00 per ciascun anno dell'esercizio finanziario di riferimento, la cui copertura dovrà essere individuata nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio del Consiglio regionale.

Le metodologie per giungere alla quantificazione suindicata si basano sul compenso standard individuato dalla Giunta regionale della Campania con il Decreto Dirigenziale n. 443 del 14/05/2012 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la costituzione di una short list di interpreti" da impiegare in occasione di convegni o altri eventi a livello regionale organizzati dalle strutture della Giunta regionale o da altre pubbliche amministrazioni", che quantifica in euro 40,00 (oltre iva) all'ora, il compenso per l'interprete LIS. Operando una valutazione media sulla frequenza e sulla durata delle sedute plenarie del Consiglio (sedute di esame -una al mese per circa 8 ore ciascuna- e sedute di question time - due al mese per circa 2 ore ciascuna) ed assumendo come valida una periodicità mensile/bimestrale del servizio multimediale sull'attività del Consiglio, attraverso la diffusione in LIS dei comunicati stampa già, di volta in volta, elaborati dagli uffici del Consiglio regionale, si propone come congrua una somma annua pari ad euro 12.000,00. Sebbene l'implementazione del servizio dipenda da fattori e variabili che possono far oscillare il costo degli stessi, la stima rispecchia standard intermedi già utilizzati nel medesimo campo di applicazione. Non si ritengono, in merito, sussistere oneri aggiuntivi di gestione indotti in quanto le attività tecniche necessarie alla registrazione del servizio multimediale possono, allo stato attuale della tecnologia, essere gestite con mezzi e risorse interne al Consiglio regionale.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n.107), nonché in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (di seguito LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (di seguito LIS tattile), la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Promuove, inoltre, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione tutela i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e promuove l'uso della LIS e della LIS tattile, come strumento di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

Art. 2

Libertà di scelta e non discriminazione

1. La Regione riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

2. La Regione favorisce le condizioni affinché le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 4
Interventi

1. La Regione, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione e sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, promuove:

- a) i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e ne garantisce l'inclusione sociale attraverso la disponibilità dei canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse offerte ai cittadini;
- b) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
- c) la realizzazione di progetti per l'attivazione di servizi di sostegno alla comunicazione in LIS e LIS tattile presso gli uffici dei Piani di zona, valorizzando la funzione dell'operatore interno sordo che utilizza la LIS, anche in collaborazione con altri uffici di Piano e con le associazioni delle persone con disabilità uditiva operanti nel territorio regionale, iscritte agli albi ed ai registri regionali;
- d) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche per favorire l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile e la fruizione di eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);
- f) le forme di collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli, con le associazioni operanti a livello regionale per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi ed ai registri regionali.

2. La Regione garantisce i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale.

3. La Regione promuove la piena accessibilità alle attività di informazione istituzionale mediante la realizzazione e l'erogazione di un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.

Art. 5
Formazione

1. La Regione promuove:

- a) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva in genere, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile;
- b) le azioni di supporto agli studenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione;
- c) le forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca per effettuare i progetti di ricerca in materia ed incrementare l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

2. La Regione favorisce la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, anche mediante percorsi formativi e di aggiornamento, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni universitarie, gli enti di formazione, le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditiva di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e le associazioni operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

3. La Regione favorisce l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito socio-sanitario, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile.

Art. 6

Programmazione attività

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attua la presente legge, avviando la redazione di un Programma periodico, mediante il coinvolgimento delle associazioni operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

Art. 7

Inclusione lavorativa

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e aggiornamento, ed in ogni ambito della vita lavorativa mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 8

Trasporti

1. La Regione promuove la diffusione e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.

Art. 9

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.10
Norma Finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascun anno dell'esercizio finanziario in corso si provvede a valere sulle risorse iscritte alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 di cui al Bilancio di Previsione regionale 2018-2010 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 anche mediante riprogrammazione delle risorse ivi allocate.

Art.11
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.



IL PRESIDENTE

Tommaso Amabile-



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Emendamento al Testo Unificato delle Proposte di Legge Reg. Gen. nn.192-194-261 *"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"*.

All'articolo 4, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: "delle persone con disabilità uditiva operanti nel territorio regionale" con le seguenti: "maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Campania da almeno tre anni per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, "


Relazione descrittiva

L'emendamento inserisce il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale, già presente nel testo approvato dalla sottocommissione e poi espunto durante l'esame in commissione, aggiungendo quale ulteriore qualificazione l'operatività da almeno tre anni insieme all'iscrizione agli albi e registri regionali. Tali requisiti sono volti a garantire che le forme di collaborazione siano attivate con associazioni effettivamente operanti in regione Campania che siano quanto più possibile effettivamente rappresentative dei destinatari della legge.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

H. 1


CIRILLO



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile” (Reg. Gen. nn.192-194-261)

Art.4 -“ Interventi” comma 1 lettera f

Inserire dopo la parola “associazioni” la locuzione *“quelle maggiormente rappresentative in relazione al numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio regionale”*

RELAZIONE TECNICA

La nozione di *maggiore rappresentatività*, sorta in ambito sindacale, è stata disciplinata in prima battuta dall'art. 39 della Costituzione che stabilisce che i sindacati *“possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”*.

Questa nozione è ribadita dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori dove si fa riferimento esplicito alle *“associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”*.

Tale locuzione permette alla Regione Campania di interfacciarsi con realtà ben strutturate e che operino effettivamente a sostegno dei fruitori del testo in esame: le persone sorde e le persone sordocieche.

Giova precisare che le Associazioni *maggiormente rappresentative* rispettano alcuni canoni e criteri che si espongono di seguito:

- 1) siano costituite da almeno 5 anni;
- 2) abbiano uno statuto che preveda espressamente la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde;
- 3) abbiano un ordinamento interno a base democratica;
- 4) abbiano un numero di iscritti pari ad almeno 2500;
- 5) abbiano una sede nazionale e un organismo di coordinamento con le sedi periferiche dislocate in tutte le regioni ed in tutte le province;
- 6) non abbiano di scopo di lucro.

Sulla base di queste fonti, e di altre ancora, si è convenuto di indicare ai fini della individuazione della *maggiore rappresentatività*, anche di associazioni ed enti di vario tipo, *il criterio del «rilevante numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio regionale»*. Per quanto attiene la sottoscrizione di protocolli e accordi con Enti e Associazioni di categoria per il perseguimento degli interventi previsti dalla presente legge è pertanto meglio precisare che le associazioni di categoria deputate siano quelle *maggiormente rappresentative* in base al criterio rilevante il numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio dello Stato.

RELAZIONE FINANZIARIA

Tale emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

H.2

[Signature]
1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Emendamento al Testo Unificato delle Proposte di Legge Reg. Gen. nn.192-194-261 *"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua italiana tattile"*.

All'articolo 4, al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: "operanti a livello regionale" con le seguenti: "maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Campania da almeno tre anni "

Relazione descrittiva

L'emendamento inserisce il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale, già presente nel testo approvato dalla sottocommissione e poi espunto durante l'esame in commissione, aggiungendo quale ulteriore qualificazione l'operatività da almeno tre anni insieme all'iscrizione agli albi e registri regionali. Tali requisiti sono volti a garantire che le forme di collaborazione siano attivate con associazioni effettivamente operanti in regione Campania che siano quanto più possibile effettivamente rappresentative dei destinatari della legge.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

H.3

Luigi Cirillo
CIRILLO



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile” (Reg. Gen. nn.192-194-261)

Art.5 - “Formazione” comma 2

Inserire al quinto rigo dopo la locuzione “e le associazioni” *“quelle maggiormente rappresentative in relazione al numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio regionale”*

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento mira a fornire una stesura del testo che garantisca una più semplice lettura ed interpretazione della nozione di *maggior rappresentatività*. Rappresenta una garanzia a tutela di quanto previsto dal testo di legge e permette alla Regione Campania di interfacciarsi con realtà ben strutturate e che operino effettivamente a sostegno dei fruitori del testo in esame: le persone sorde e le persone sordocieche.

Sulla base di queste fonti, e di altre ancora, si è convenuto di indicare ai fini della individuazione della maggiore rappresentatività, anche di associazioni ed enti di vario tipo, il criterio del «rilevante numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio dello Stato».

Per quanto attiene la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, anche mediante percorsi formativi e di aggiornamento per il perseguimento degli interventi previsti dalla presente legge è pertanto meglio precisare che le associazioni di categoria deputate siano quelle maggiormente rappresentative in base al criterio rilevante il numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio dello Stato.

, e le associazioni operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

RELAZIONE FINANZIARIA

Tale emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

De Gennaro

5.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Emendamento al Testo Unificato delle Proposte di Legge Reg. Gen. nn.192-194-261 *"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"*.

All'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: "operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3", con le seguenti: "maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Campania da almeno tre anni per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi e registri regionali."

Relazione descrittiva

L'emendamento inserisce il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale, già presente nel testo approvato dalla sottocommissione e poi espunto durante l'esame in commissione, aggiungendo quale ulteriore qualificazione l'operatività da almeno tre anni insieme all'iscrizione agli albi e registri regionali. Tali requisiti sono volti a garantire che le forme di collaborazione siano attivate con associazioni effettivamente operanti in regione Campania che siano quanto più possibile effettivamente rappresentative dei destinatari della legge.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5.2

[Handwritten signature]
CIRILLO



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile” (Reg. Gen. nn.192-194-261)

Art. 6 – “Programmazione attività” comma 1

Inserire dopo la parola “associazioni” la locuzione *“quelle maggiormente rappresentative relativamente al numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio regionale”*

RELAZIONE TECNICA

La nozione di maggiore rappresentatività, sorta in ambito sindacale, è stata disciplinata in prima battuta dall'art. 39 della Costituzione che stabilisce che i sindacati “possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

Questa nozione è ribadita dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori dove si fa riferimento esplicito alle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Tale locuzione, oltre ad essere presente in genere in tutti i testi di legge, rappresenta una garanzia a tutela di quanto previsto dal testo di legge e permette alla Regione Campania di interfacciarsi con realtà ben strutturate e che operino effettivamente a sostegno dei fruitori del testo in esame: le persone sorde e le persone sordocieche.

Giova precisare che le Associazioni maggiormente rappresentative rispettano alcuni canoni e criteri che si espongono di seguito:

- 1) siano costituite da almeno 5 anni;
- 2) abbiano uno statuto che preveda espressamente la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde;
- 3) abbiano un ordinamento interno a base democratica;
- 4) abbiano un numero di iscritti pari ad almeno 2500;
- 5) abbiano una sede nazionale e un organismo di coordinamento con le sedi periferiche dislocate in tutte le regioni ed in tutte le province;
- 6) non abbiano di scopo di lucro.

6.1

McCombs



Consiglio Regionale della Campania

Sulla base di queste fonti, e di altre ancora, si è convenuto di indicare ai fini della individuazione della maggiore rappresentatività, anche di associazioni ed enti di vario tipo, il criterio del «rilevante numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio dello Stato».

Per quanto attiene la sottoscrizione di protocolli e accordi con Enti e Associazioni di categoria per il perseguimento degli interventi previsti dalla presente legge è pertanto meglio precisare che le associazioni di categoria deputate siano quelle maggiormente rappresentative in base al criterio rilevante il numero di iscritti e della diffusa presenza sul territorio dello Stato.

RELAZIONE FINANZIARIA

Tale emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

M. F.

Segue 6.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Emendamento al Testo Unificato delle Proposte di Legge Reg. Gen. nn.192-194-261 *"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"*.

All'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: "operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3", con le seguenti: "maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Campania da almeno tre anni per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi e registri regionali."

Relazione descrittiva

L'emendamento inserisce il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale, già presente nel testo approvato dalla sottocommissione e poi espunto durante l'esame in commissione, aggiungendo quale ulteriore qualificazione l'operatività da almeno tre anni insieme all'iscrizione agli albi e registri regionali. Tali requisiti sono volti a garantire che le forme di collaborazione siano attivate con associazioni effettivamente operanti in regione Campania che siano quanto più possibile effettivamente rappresentative dei destinatari della legge.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6.2

Luigi Cirillo
CIRILLO



APPROVATO / A
SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE
DEL 10 luglio 2018

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare P.D.

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 325/4/X LEP-H7

ORDINE DEL GIORNO

"Misure a tutela dei lavoratori che hanno contribuito a garantire la continuità dei servizi essenziali e dei LEA"

Premesso che

al fine di salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali nel Servizio Sanitario e nell'ottica del superamento del precariato

Il Consiglio Regionale

Impegna la Giunta Regionale

il commissario alla Sanità e il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

a prevedere specifici coefficienti di premialità in favore dei soggetti interessati dalle procedure di reclutamento speciale avviate da Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per il triennio 2018-2020, i quali abbiano maturato negli anni esperienze professionali da valorizzare opportunamente ai sensi di legge e che hanno contribuito a garantire la continuità dei servizi essenziali e dei LEA.

I Consiglieri

Carmela FIOLA

M. C. M.
Bernardo Crocetti (FI)

Gianluca DANIELE

Francesco (FI)
Nava Franco (nuovo POPOLARE)

Renzo (CD)

Antonio (C.I. Reggio Spillo MSS)
M. Bando (De Luca) (CP)

Carfagna